

XVI legislatura

**Delega al Governo per la
revisione dello strumento
militare nazionale
(A.S. 3271)**

maggio 2012
n. 355



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
della politica estera e di difesa



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Delega al Governo per la
revisione dello strumento
militare nazionale
(A.S. 3271)**

maggio 2012
n. 355

a cura di: A. Mattiello
hanno collaborato: V. Satta, S. Ferrari, A. Henrici

INDICE

1. REVISIONE DELLO STRUMENTO MILITARE (A.S. 3271): OBIETTIVI E CRITERI DI DELEGA	7
2. PRECEDENTI ELABORAZIONI STRATEGICHE E PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FORZE ARMATE ITALIANE	15
3. ATTUALE ORDINAMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA	19
4. ATTUALE ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE.....	35
ALLEGATI.....	49
- MINISTERO DELLA DIFESA, SMD, REVISIONE DELLO STRUMENTO MILITARE, 31 GENNAIO 2012	51
- SENATO DELLA REPUBBLICA, DOC. XXXVI-BIS, N. 4 "RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FORZE ARMATE (ANNO 2011)"	73

1. REVISIONE DELLO STRUMENTO MILITARE (A.S. 3271): OBIETTIVI E CRITERI DI DELEGA

Gli elementi essenziali della riforma erano stati illustrati dal Ministro della difesa Giampaolo Di Paola nel corso della sua audizione sulle linee di indirizzo per la revisione dello strumento militare, svolta il 15 febbraio 2012 presso le Commissioni difesa di Camera e Senato. Le linee guida erano state, altresì, presentate dal Ministro della difesa nel corso della riunione del Consiglio supremo di difesa dell'8 febbraio e al Governo nel corso della riunione del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2012.

Nello specifico, la revisione prospettata dal Governo è intesa a realizzare, in una visione di medio periodo, i seguenti obiettivi:

- **miglioramento** del livello qualitativo e tecnologico dello **strumento militare nazionale**, pienamente interoperabile ed interagibile con il sistema di difesa e sicurezza dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica;
- **ottimale ripartizione delle risorse** assegnate alla "funzione difesa" tra le diverse voci di spesa (personale, esercizio, investimenti), in armonia con gli *standard* europei e con le ridimensionate risorse assegnate comparto difesa.

In relazione a tale obiettivo si segnala che attualmente, in Italia, il 70 per cento delle risorse destinate alla "Funzione difesa" è assorbito dalle spese per il personale, residuando per le spese relative all'operatività dello strumento militare e all'investimento, rispettivamente, il 12 e il 18 per cento. Viceversa, in ambito europeo ed internazionale l'ottimale ripartizione delle risorse tra i richiamati settori di spesa prevede un'assegnazione delle risorse pari al 50 per cento al personale e del 25 per cento per ciascuno dei restanti settori. Si segnala, inoltre, che a seguito degli interventi di riduzione della spesa pubblica che si sono susseguiti negli ultimi anni e che hanno riguardato le risorse destinate alla "Funzione difesa", l'Italia può destinare attualmente a tale settore risorse nel limite dello 0,84 per cento del PIL, a fronte di una percentuale che nel 2004 era dell'1,01 per cento e che attualmente negli altri paesi europei è mediamente nell'ordine dell'1,61 per cento.

I dati più recenti sono stati forniti il 12 gennaio 2012 dall'EDA (*European Defense Agency*). Con riferimento alle strutture di bilancio dei 27 Paesi dell'Unione, l'EDA riferisce che la media europea nel 2010 (anno cui viene fatto riferimento) del peso dei bilanci europei rispetto al PIL era dell'1,61 per cento. Il bilancio della funzione Difesa per l'Italia, relativamente allo stesso dato, era esattamente dello 0,9 per cento. L'EDA riporta anche che la media europea della spesa del personale, rispetto al totale del bilancio della Difesa, è del 51 per cento.

La realizzazione concreta dei richiamati obiettivi comporta l'adozione di una serie di interventi particolarmente incisivi e di revisione dello strumento militare nazionale che possono essere così riassunti:

1) **revisione**, in senso riduttivo, **dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della Difesa**, con particolare riferimento allo strumento militare, compresa l'Arma dei Carabinieri limitatamente ai compiti militari, con interventi tali da assicurare l'unitarietà del comando, rafforzando i poteri di direzione del Capo di Stato Maggiore della Difesa (**art. 2, comma 1, lett.a**)), con interventi di soppressione e accorpamento delle strutture operative, logistiche e formative, territoriali e periferiche, nonché di unificazione di funzioni in un'ottica interforze (**lett. b**).

Al riguardo, si prevede una razionalizzazione in senso riduttivo delle strutture tale da conseguire una contrazione complessiva degli assetti organizzativi non inferiore al 30 per cento in 6 anni. Secondo quanto anticipato dal Ministro della difesa in sede di audizione, l'intervento normativo, "dovrebbe comportare la riduzione di strutture centrali e periferiche e l'accorpamento delle varie filiere che oggi sono separate e distribuite sul territorio (la filiera formativa, la filiera operativa, la filiera addestrativa e quella territoriale).

Si ricorda che il decreto legislativo n. 464 del 1997¹ ha avviato un processo di riordino strutturale delle FF AA che si propone di: ottimizzare tutte le componenti dello strumento attraverso una razionalizzazione di tutto il dispositivo, in special modo di quella parte dello strumento non combat in senso stretto, per conseguire un recupero di risorse a vantaggio delle componenti operative; unificare a livello interforze tutte le funzioni riconducibili a fattori comuni tra le Forze Armate. Nella relazione annuale al Parlamento prevista dalla norma richiamata, figurano in allegato le misure attuate in corso d'anno e quelle di prevista futura finalizzazione (per la relazione relativa al 2011, cfr. DOC. XXXVI-bis n. 4 riprodotto in Allegato).

In particolare, vengono individuati i seguenti specifici settori di intervento e forniti i relativi criteri:

- assetto organizzativo del Ministero della difesa, eventualmente tramite una diversa ripartizione di funzioni e compiti tra l'area tecnico-operativa e l'area tecnico-amministrativa;
- assetto organizzativo dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa e, in particolare, dell'area di vertice e centrale, interforze e delle Forze armate, perseguendo una marcata standardizzazione organizzativa. Per ciascuna Forza armata, si rileva, la necessità dello snellimento della struttura organizzativa

¹ Recante *Riforma strutturale delle Forze Armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), d) ed h) della L. 28 dicembre 1995, n. 549.*

nonché dell'adozione di un modello organizzativo comune, che preveda: lo stato maggiore come area di vertice, un comando per ciascuna delle aree operativa, logistica e della formazione, una direzione per l'impiego del personale e organismi di gestione per le specifiche attribuzioni di Forza armata. Ciò consentirebbe più agevoli flussi relazionali tra le articolazioni omologhe di ciascuna Forza armata, consentendo un più razionale impiego delle risorse umane;

- comando operativo di vertice interforze (COI). In tale ambito dovranno essere definite le forme di collegamento con i comandi operativi di componente. Ciò consentirebbe più immediati e diretti i flussi comunicativi fra il Capo di stato maggiore della difesa e i comandi responsabili dell'approntamento delle singole Forze armate;

- ridefinizione anche in chiave interforze della struttura logistica di sostegno;
- ristrutturazione organizzativa del Servizio sanitario militare, improntata a criteri interforze e di specializzazione, con la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralità finanziaria per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario nazionale;

- ridefinizione del settore infrastrutturale delle Forze armate, nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, ferme restando le disposizioni che disciplinano le modalità di ripartizione dei relativi proventi (art. 307, comma 10, lettera *d*), del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante Codice dell'ordinamento militare²);

- ridefinizione delle strutture per la formazione e l'addestramento del personale militare e civile del Ministero della difesa. Con riguardo ai settori formativi comuni, dovranno essere realizzate sinergie delle capacità didattiche in un'ottica interforze ovvero di contenimento dei costi³;

² I proventi monetari derivanti dalle procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestioni dei beni sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente.

³ Sinteticamente, agli Istituti scolastici di ciascuna FA compete la formazione di base, la qualificazione e la specializzazione del personale di FA, mentre agli Istituti interforze (delle Telecomunicazioni; dell'Aerocooperazione; della Difesa Nucleare Biologica e Chimica; Centro per la Formazione Logistica Interforze) è devoluta la professionalizzazione con spiccata interoperabilità del personale militare in un'ottica di capitalizzazione delle risorse.

Gli iter formativi del personale dei Ruoli Normali prevedono:

- per gli Ufficiali: Corsi di formazione presso le Accademie della durata di 4 o 5 anni; Corsi di qualificazione e specializzazione (Corsi di Stato Maggiore) presso le Scuole di Guerra o Istituti

– ridimensionamento dell'assetto territoriale delle Forze armate tramite interventi volti a eliminare ridondanze, unificare, in ottica interforze, attività a fattore comune e ricercare ogni utile sinergia nei settori ove la specificità delle singole Forze armate risulta marginale.

Ulteriori principi e criteri direttivi vengono recati dalle lettere c) e d) del **comma 1 dell'art. 2**. La **lettera c)** prevede la semplificazione delle procedure di nomina dell'alta dirigenza militare al fine di adeguarle alle modifiche ordinarie intervenute nel tempo che hanno modificato le funzioni correlate ai singoli incarichi e, nel contempo, di riaffermare la importanza delle nomine a posizioni di vertice.

La **lettera d)** prevede la possibilità di fare ricorso a strumenti di carattere negoziale per garantire il ristoro dei costi sostenuti dal Ministero della difesa, ad esempio dall'Aeronautica militare, rispettivamente, per i servizi di assistenza al volo sugli aeroporti militari aperti al traffico civile e per le infrastrutture e gli altri servizi forniti nell'ambito dei medesimi aeroporti. Ciò al fine di garantire il mantenimento delle capacità operative dello strumento militare attraverso il ripristino delle dotazioni finanziarie del Ministero della difesa autorizzate dalla legge di bilancio.

2) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare, a 150.000 unità, da conseguire gradualmente entro l'anno 2024 - salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2- nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità (**art. 3, comma 1, lett. a**). Per quanto riguarda il personale militare dirigente, le riduzioni opereranno **in misura non inferiore al trenta per cento per gli ufficiali generali e ammiragli e al venti per cento per il restante personale militare dirigente**, da attuare in un arco temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di dieci anni per il restante personale militare dirigente (**lett. b**).

A tal fine le misure transitorie (**lettera i**), intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche, prospettate dal Governo, da definire in un piano di programmazione triennale scorrevole sono:

- l'estensione dell'istituto dell'**aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) anche ad altre categorie di personale;**

equivalenti della durata di un anno accademico; Corsi di alta formazione presso l'Istituto di Stato Maggiore Interforze e l'Istituto Alti Studi per la Difesa;

- per i Sottufficiali: Corsi di formazione presso le Accademie o Scuole equivalenti della durata di 2 o 3 anni; Corsi di qualificazione e specializzazione presso le Scuole d'Arma o Istituti equivalenti; Corsi di alta specializzazione presso le Scuole Interforze.

A fattore comune, per il personale in possesso di un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese sono previsti corsi di formazione presso le Scuole della NATO;

- per i graduati e la truppa: Corsi di formazione e specializzazione presso gli Istituti di formazione di FA e le Unità operative; Corsi di qualificazione, anche a distanza, nei settori delle lingue straniere e dell'informatica.

- **il transito presso altre pubbliche amministrazioni;**
- forme di **esenzione dal servizio**, da disporsi a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali.

Per quanto riguarda le consistenze effettive del personale militare, la Nota aggiuntiva 2012 evidenziava che nel 2011, rispetto alle 179.508 unità prefigurate in fase di impostazione del bilancio, si erano potute attestare a 183.560 unità in virtù di uno stanziamento integrativo di 53 milioni di euro, previsto dall'art. 6, comma 4-*quater* del decreto missioni, DL n. 107 del 2011, come modificato con legge n. 130 del 2011.⁴

La relazione tecnica al ddl A.S. 3271 evidenzia che "l'articolo 3, al comma 1, lettera *a*), pone l'obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dalle attuali 190.000 unità⁵ (la consistenza effettiva stimata al 1° gennaio 2013 è di 181.538 unità) a 150.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, salva la possibilità di proroghe annuali secondo le modalità indicate dall'articolo 5, comma 2, sulla base dell'andamento effettivo riscontrato dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale. In particolare, per il personale militare, partendo da una consistenza effettiva di 181.538 unità nel 2013 (di cui 143.909 unità in servizio permanente e 37.629 non in servizio permanente), in base all'ordinario *trend* di cessazioni dal servizio, prescindendo dall'adozione delle specifiche misure che verranno introdotte in sede di esercizio della delega, si può stimare che le cessazioni complessive nel successivo decennio si attestino a circa 30.798 unità, di cui 23.371 per collocamento in congedo del personale e 7.427 per altre cause. Parallelamente, nello stesso arco di tempo decennale, il livello minimo dei reclutamenti non potrà essere inferiore a 24.858 unità, sicché, per conseguire l'obiettivo finale di una dotazione organica di 150.000 unità nel periodo considerato, le citate misure dirette ad agevolare il transito di contingenti di personale militare nei ruoli del personale civile del medesimo Dicastero della difesa e delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero ad agevolare e accelerare la fuoriuscita anticipata del personale militare, dovranno interessare non meno di 22.669 unità e si dovrà, inoltre, procedere ad una riduzione di 2.929 unità delle dotazioni organiche del personale non in servizio permanente".

⁴ È stato rilevato (V. CAMPORINI, *Le patologie del bilancio della Difesa*, in <http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=1768>, 26 maggio 2011) come la decisione, assunta negli ultimi anni, di compensare i tagli dei fondi per l'esercizio con un incremento dei fondi semestrali per le missioni, si rivela di limitata efficacia per la natura "eventuale" di questi fondi: nel momento in cui le missioni dovessero essere ridimensionate tali risorse verrebbero meno, lasciando davvero le forze armate nell'impossibilità di assicurare le necessarie capacità operative".

⁵ Come stabilito nella tabella A del d. lvo. 8 maggio 2001, n. 215, recante "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della l. 14 novembre 2000, n. 331"

Ulteriori principi e criteri direttivi di per la revisione delle dotazioni organiche del personale militare sono contenuti alle **lettere da c) a h)**. In particolare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare, dovranno essere rivisti i ruoli e i profili di impiego del personale militare (lettera c); la disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione (lett. d)). La lettera e) prevede il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa di contingenti di personale militare delle Forze armate in servizio permanente, ed il riconoscimento al personale transitato della corresponsione, sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza tra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione. La successiva lettera f) prevede che la quota parte del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali spettante al militare che transita nelle aree funzionali del personale civile della Difesa sia versata nell'apposito Fondo unico di amministrazione - FUA, destinato a compensare la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale del personale civile.

La lettera g) dispone la revisione della disciplina prevista dall'articolo 1014, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, in materia di riserve di posti a favore di talune categorie di personale militare (militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito) nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, nel senso di estenderne l'applicazione al personale militare delle tre Forze armate in servizio permanente, in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle relative dotazioni organiche, e di prevederne l'applicazione anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni degli enti locali, di cui all'articolo 114 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

La lettera h) prevede la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, individuando tra l'altro iniziative di formazione professionale, nonché altre forme di sostegno al reddito, da realizzare nell'ambito dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle misure di revisione dello strumento militare. È previsto, altresì, anche per il rimanente personale, che le vigenti disposizioni che richiedono, tra i requisiti per l'accesso a determinate professioni, l'aver svolto il servizio di leva si applichino con riferimento all'aver prestato servizio per almeno un anno nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare.

3) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile a 20.000 unità, da conseguire entro il 2024, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità (**art. 3, comma 2**).

A tal fine le misure prospettate da Governo (lett. d) sono:

- ❖ la **mobilità interna**
- ❖ la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a **tempo parziale**;

- ❖ il ricorso a forme di **lavoro a distanza**
- ❖ **Il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni.**

La relazione tecnica al ddl A.S. 3271 evidenzia che "l'articolo 3, al comma 2, lettera *a*), pone l'ulteriore obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024, fermo restando il meccanismo di verifica e di adeguamento dei tempi di attuazione di cui all'articolo 5, comma 2. È possibile stimare che tali nuovi organici potranno essere raggiunti tramite le ordinarie cessazioni per limiti di età del personale civile attualmente in servizio, nonché attraverso misure dirette ad agevolare la mobilità interna, il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni, l'accesso alla qualifica dirigenziale del personale appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, il ricorso a forme di lavoro a distanza e l'esonero dal servizio.

In particolare, per il personale civile, partendo da una consistenza effettiva di 29.525 unità nel 2013 e tenuto conto che in base all'ordinario *trend* di fuoriuscite per collocamento in congedo o per altre cause si possono stimare 12.445 cessazioni dal servizio in un periodo di dieci anni, risulterebbe sufficiente contenere, nel medesimo periodo, le assunzioni complessive entro un numero inferiore a 2.920 unità, per conseguire l'obiettivo finale della riduzione delle dotazioni organiche del personale in questione a 20.000 unità, ferma restando l'esigenza di adottare le citate specifiche misure per garantire l'equilibrata distribuzione delle professionalità del personale civile, in relazione al nuovo assetto organizzativo della Difesa, necessaria per ottimizzarne la produttività e l'efficienza. Nelle tabelle 3 e 4 sono riportati, rispettivamente, i dati anagrafici del personale civile e i costi medi unitari medi annuali, distinti per area funzionale di appartenenza".

Nell'ambito degli ulteriori principi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale civile di cui all'**art. 3, comma 2**, si prevedono: l'adozione di piani di miglioramento individuale della professionalità del personale (**lett. b**); la valorizzazione del personale civile dipendente mediante la previsione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi dal Ministero della difesa per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore di tale personale, nonché, nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, della possibilità di procedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il conferimento dei relativi incarichi (**lett. c**).

4) **la rimodulazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma**, che dovrà tradursi in una contrazione quantitativa delle

piattaforme e dei mezzi a favore di una crescita qualitativa e tecnologica, funzionale a uno strumento più ridotto ma di elevata qualità.

L'obiettivo del Governo illustrato dal Ministro Di Paola nella citata audizione su questa materia è quello di pervenire ad un numero più limitato di mezzi ma tecnologicamente più avanzati, realmente impiegabili e sostenuti da più risorse per l'operatività ovvero il mantenimento, l'addestramento e la preparazione del personale, che li deve gestire.

In concreto, uno strumento più limitato ma con maggiore qualità e quindi capace di esprimere un'operatività più qualificata rispetto all'attuale.

Come anticipato dal Ministro della difesa nella stessa sede, per la **componente terrestre**, è intenzione ridurre le brigate di manovra da undici a nove, la linea dei mezzi pesanti, carri e blindo, la linea degli elicotteri e un numero significativo di unità per il supporto al combattimento (unità di artiglieria e logistiche). Per la **componente marittima** si contrarranno le linee delle unità di altura e costiere, dei cacciamine e dei sommergibili. Per la **componente aeronautica** si contrarranno le linee degli aeromobili per la difesa aerea e dei velivoli della linea aerotattica. "Non si tratta però soltanto di ridurre lo strumento, ma anche di aumentare la qualità. Quindi, per la crescita qualitativa e tecnologica dello strumento si procederà a migliorare la componente C4I (comando e controllo, comunicazioni, computer, informazioni) e si investirà sulle forze speciali, che sono elementi importanti dei nuovi scenari. Si investirà su capacità *cyber*, per la difesa cibernetica, per digitalizzare le unità di manovra terrestri (Brigata Terrestre NEC), a modernizzare le linee navali aeree ed elicotteri (e a potenziare la capacità ISTAR (*Intelligence, surveillance, targeting acquisition and reconnaissance*), che sono fondamentali per la *situational awareness*, cioè per sapere che cosa succede nello spazio sia terrestre che marittimo; si tratta peraltro di qualità e capacità che sempre più ci vengono richieste nelle missioni, sia dell'Unione europea che della NATO".

5) **introduzione di misure di flessibilità del bilancio della Difesa** che consentano, previa verifica dell'invarianza sui saldi finanza pubblica, l'accertamento dei risparmi derivanti dall'attuazione delle misure di revisione dello strumento militare e la conseguente rimodulazione delle risorse finanziarie tra i vari settori di spesa dell'Amministrazione della difesa, secondo obiettivi di stabilità, razionalizzazione e redistribuzione delle risorse.

A tal uopo, il ddl A.S. 3271, all'**articolo 4** prevede al **comma 1** disposizioni in materia contabile e finanziaria di diretta applicazione.

Per completezza di esposizione, si fa cenno alle ulteriori disposizioni recate dal ddl AS 3271.

Il **comma 2 dell'art. 4** prevede l'inserimento di due articoli nel Codice dell'ordinamento militare, recanti la disciplina, rispettivamente, della

cooperazione con altri Stati per i materiali di armamenti prodotti dall'industria nazionale e i concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate.

Il **comma 3** dello stesso articolo prevede la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 5**, tra le disposizioni finali, al **comma 1** dispone la soppressione del Consiglio superiore delle Forze armate, organo di alta consulenza del Ministro della difesa, il cui parere è obbligatorio per le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari e alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse, per le clausole di carattere militare, di particolare rilevanza, da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali, per gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e di avanzamento del personale militare, di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare e, infine, per il progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario. La relazione illustrativa ritiene trattarsi di "materie oggi ampiamente sviluppate nell'ambito dello Stato maggiore della difesa e coordinate nell'ambito del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, nonché trattate dagli uffici di diretta collaborazione e dall'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, direttamente dipendenti dal Ministro. Attraverso tali organi e uffici, le autorità di vertice militare e politico acquisiscono, in tempi più brevi e in modo più diretto, gli elementi di informazione e di valutazione necessari per le decisioni politico militari, sicché l'acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio superiore delle Forze armate si risolve in un superfluo passaggio procedurale".

Il **comma 2** prevede, data la complessità dell'intervento, la possibilità di prorogare annualmente – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'Economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari – i termini per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile, sulla base dell'andamento effettivo dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale.

2. PRECEDENTI ELABORAZIONI STRATEGICHE E PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FORZE ARMATE ITALIANE

L'ultimo Libro Bianco del 2002 nasce dalla volontà del Governo di fare il punto sulla situazione delle Forze Armate e, più in generale, dell'intero settore della Difesa in funzione del nuovo quadro geo-politico delineatosi dopo l'attentato dell'11 Settembre 2001 negli Stati Uniti d'America.

Sedici anni erano trascorsi dal precedente Libro Bianco, realizzato nel 1985 dall'allora Ministro Spadolini. In quegli anni era vivo il confronto Est - Ovest, con la questione degli euromissili, ma già si affacciavano impegni nuovi, anticipati dalle missioni in Libano dal 1982 al 1984, quasi ad annunciare quella stagione di radicali mutamenti negli scenari internazionali che si sarebbe poi aperta nel 1989, con la caduta del Muro di Berlino.

Il Libro Bianco del 2002 prendeva atto della fine della guerra fredda e della disgregazione dell'URSS e delle conseguenti tensioni etniche, nazionaliste, religiose, economiche, esplose lungo l'"arco delle crisi", come gli esperti di strategia sin da allora chiamavano la vasta area del pianeta che parte, a Ovest, dal Nordafrica, attraversa il Medioriente e il Caucaso, si estende verso Est al Golfo, all'Asia centrale, al Kashmir fino a toccare il Sud-Est asiatico. Questo "arco delle crisi", con la sua propaggine balcanica, aveva portato ai nostri confini terrestri e marittimi una complessa conflittualità. Gli attentati dell'11 Settembre inoltre avevano dimostrato che le minacce da affrontare possono avere una natura ben diversa da quelle che abbiamo combattuto e sconfitto nel passato, grazie alla coesione atlantica. Tale rinnovata coesione - possibilmente con una più ampia partecipazione di Stati - deve contrastare le nuove minacce che il terrorismo, le armi di distruzione di massa sono in grado di arrecare non solo nelle aree interessate da crisi ma addirittura nelle società occidentali.

Rispetto alla configurazione corrispondente al precedente Libro Bianco del 1985, anche le Forze Armate nazionali erano profondamente mutate. La cosiddetta "riforma dei vertici" (legge 18 febbraio 1997, n. 25) aveva portato unitarietà di comando e visione interforze all'interno dello strumento militare; i Carabinieri erano divenuti la quarta Forza Armata (legge 31 marzo 2000, n. 78); l'area tecnico-operativa era stata interessata da una fase di semplificazione e snellimento al pari delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale (decreti legislativi succedutisi tra il 1997 e il 2000). Tuttavia il Libro Bianco del 2002 definiva la numerosa serie di provvedimenti legislativi volti ad ammodernare lo strumento difensivo varati dai Governi della 13^a legislatura, "come una dose d'urto inoculata in un corpo non in perfetta salute perché da lungo tempo denutrito o curato con il minimo indispensabile". Uno strumento, per giunta, in una fase di transizione dalla coscrizione obbligatoria al servizio volontario⁶ e con obblighi internazionali sempre più pressanti.

⁶ La professionalizzazione delle Forze Armate si è realizzata principalmente attraverso i seguenti provvedimenti: la l. 14 novembre 2000, n. 331, "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale", che conferiva delega al governo di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un decreto legislativo volto a disciplinare la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze Armate prevedendo l'ultima chiamata per i giovani di leva nati entro il 1985; il conseguente d. lvo. 8 maggio 2001, n. 215, "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della l. 14 novembre 2000, n. 331"; la l. 23 agosto 2004, n. 226 "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore" che anticipava la sospensione della leva obbligatoria al 1° gennaio 2005.

Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse destinate alla "funzione difesa" il Libro Bianco 2002 rilevava che circa la metà delle risorse (48%) è destinata al personale, il 26% alle spese d'esercizio ed il 26% agli investimenti, con un incremento delle spese per il personale di gran lunga superiore a quelle dell'esercizio e dell'investimento, giustificate dal passaggio dalla "leva" al "professionismo": è interessante notare che tale ripartizione oggi sarebbe ritenuta ottimale, ma al tempo era definita sbilanciata dallo stesso autore del Libro Bianco.

Il Libro Bianco affermava che "la soluzione razionale del problema difensivo italiano può venire solo dalla adozione di un modello di difesa ben definito a priori e basato sulle reali disponibilità di bilancio".

Precedenti ristrutturazioni delle Forze Armate erano state dettate dal mutato scenario internazionale ai Ministri della Difesa succedutisi dopo il crollo del muro di Berlino, ispirate al criterio, seguito anche da altre nazioni, di ridurre la quantità a vantaggio della qualità.

L'innescò del processo di ristrutturazione era stato promosso **dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549** "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" collegata alla finanziaria 1996 dove, all'articolo 1, che indicava i principi direttivi ed i criteri da seguire in fase di attuazione della successiva apposita **delega concessa al Governo in materia di riordino delle strutture militari**. Conseguentemente erano stati predisposti schemi di decreti legislativi sostanzialmente riconducibili alla:

- riduzione e riarticolazione del numero dei comandi operativi territoriali e delle strutture periferiche della Difesa;
- differenziazione e ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale;
- costituzione dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze;
- riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della Difesa;
- rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della Difesa e la relativa mobilità;
- dismissione delle strutture e degli immobili non più utilizzati;
- ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici.

Il tutto senza una definizione iniziale del "modello di difesa" di riferimento, per cui molti provvedimenti legislativi erano destinati a subire successive modifiche.

A conclusione dell'attività di predisposizione dei succitati decreti legislativi, gli schemi venivano sottoposte alla prevista concertazione con le Organizzazioni Sindacali, la quale si concludeva con la firma di due protocolli d'intesa. Successivamente, i suddetti decreti legislativi venivano inoltrati per l'esame ai due rami del Parlamento, successivamente approvati con i nn. 264 e 464 su cui v. *infra*.

Nel contempo, il 18 febbraio 1997 era stata approvata la legge n. 25 denominata "**Riforma dei Vertici militari**"⁷. Ciò con particolare riferimento alle attribuzioni del Ministro della Difesa, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti e dei Capi di Stato Maggiore delle singole FF.AA. (Esercito, Marina ed Aeronautica).

In particolare, con il **Decreto Legislativo del 16 luglio 1997, n. 264**, è stata **impostata la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della Difesa**, al fine di semplificare i difficili legami fra le Direzioni Generali, gli Uffici Centrali e gli Stati Maggiori. Il Decreto ha sostanzialmente dimezzato le strutture organizzative dell'area centrale del Dicastero, con la riduzione delle Direzioni Generali da 19 a 10 e degli Uffici Centrali da 5 a 2. Questi ultimi, l'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari (BILANDIFE) e l'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE) sono stati posti alle dirette dipendenze del Ministro, mentre la soppressione dell'Ufficio Centrale per gli Allestimenti Militari (ALLESIDIFE) e l'Ufficio Centrale per l'Organizzazione, i Metodi, la Meccanizzazione e la Statistica (ORMEDIFE) e l'Ufficio Centrale per gli Studi Giuridici e la Legislazione (LEGGIDIFE), ha comportato il trasferimento delle competenze, rispettivamente, all'Ufficio del Segretariato Generale (SEGREDIFESA) e al Gabinetto del Ministro (DIFEGABINETTO) per LEGGIDIFE.

Il **Decreto Legislativo del 28 novembre 1997 n. 464**, ha riorganizzato, in senso riduttivo, **l'area tecnico-operativa** nelle sue componenti di comando, operativa, logistica e scolastico-addestrativa.

Pertanto, questo Decreto viene ritenuto uno dei principali provvedimenti della riforma, perchè determina - dopo oltre un trentennio - una drastica riduzione dell'area tecnico-operativa della Difesa. Esso, infatti:

- definisce i provvedimenti di soppressione, **revisione ed adeguamento dei Comandi/Enti dell'Organizzazione territoriale, operativa e addestrativa di ogni singola Forza Armata ed interforze**, riducendo, tra gli altri, il numero dei Comandi Militari Territoriali delle Forze Armate (Comandi di Regione Militare per l'Esercito, Comandi in Capo del Dipartimento Militare Marittimo per la Marina, Comandi di Regione Aerea per l'Aeronautica);

- cerca di perseguire un migliore bilanciamento complessivo dello strumento operativo nelle sue varie componenti ed articolazioni, tentando di conseguire un innalzamento qualitativo delle forze ed un incremento della capacità di

⁷ L'attuale ristrutturazione della Difesa attinge in buona parte le sue origini nel lontano novembre 1986, quando l'allora Ministro della Difesa Giovanni Spadolini presentò al Senato uno schema di disegno di legge volto a rivedere in senso unitario la struttura di vertice del Dicastero con l'attribuzione di ben precise competenze al livello politico ed a quello militare. Infatti era previsto un Capo di SM della Difesa non più "*primus inter pares*", ma gerarchicamente sovraordinato ai Capi di SM di Forza Armata ed al Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti limitatamente, per quest'ultimo, alle attribuzioni tecnico-operative.

proiezione esterna, con accentuata prontezza di "riposta", elevata autonomia e sostenibilità logistica, in coerenza con la struttura delle forze definita nella nuova dottrina della NATO;

- tende a semplificare l'organizzazione di Comando operativa, logistica e scolastico-addestrativa, **prevedendo, tra gli altri, un Comando operativo di vertice interforze (COI)** e Comandi operativi di Forza Armata, delegando a Comandi/Ispettorati logistici e Comandi/Ispettorati preposti alla funzione scolastico-addestrativa funzioni che, in precedenza, erano proprie degli Stati Maggiori;

- **istituisce l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI)**, sostitutivo dei Corsi Superiori di Stato Maggiore di Forza Armata, con il compito di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli Ufficiali delle Forze Armate;

- predispone le basi normative per le attività di protezione civile e di tutela ambientale.

Successivamente, in presenza di specifica delega legislativa è stato emanato un ulteriore **Decreto Legislativo 21 maggio 2000 n. 214** "Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 28 novembre 1997 n. 464 recante riforme strutturali delle Forze Armate, a norma dell'art. 9, comma 2 della legge 31 marzo 2000, n. 78", che riguardava gli **organismi operativi** dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed era volto ad eliminare ulteriormente le duplicazioni di sforzi.

Quest'ultimo provvedimento ordinativo, più nel dettaglio, ha interessato i cosiddetti Alti Comandi Periferici di F.A. con particolare riferimento all'Esercito (Comandi di Regione Militare) ed all' Aeronautica (Comandi di Regione Aerea) ridistribuendo le loro estese attribuzioni logistico-amministrative-presidiarie-infrastrutturali e di leva e reclutamento in un numero ridotto di Ispettorati/Comandi creati *ex novo* e responsabili di una singola funzione su scala nazionale.

Sempre nell'anno 2000, sulla base della legge 20 ottobre 1999, n. 380 che sanciva la possibilità per le cittadine italiane di partecipare, su base volontaria, ai concorsi per il reclutamento di Ufficiali, Sottufficiali in servizio permanente e militari di truppa in servizio volontario, nei ruoli delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza, veniva emanato il Decreto Legislativo del 31 gennaio 2000 n. 24. Si disciplinava in tal modo il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento per il servizio militare femminile.

3. ATTUALE ORDINAMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

L'organizzazione del Ministero della difesa

L'organizzazione amministrativa del dicastero della Difesa era - fino al 2010 - disegnata nelle sue linee principali dal D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478,

recante riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa. Il provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 17, D.P.R. 3 agosto 2009, n. 145 ("Regolamento recante riorganizzazione del Ministero della difesa"). Successivamente l'art. 2268, comma 1, n. 562, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - recante il "Codice dell'ordinamento militare" - ha abrogato interamente sia il citato D.P.R. del 1965, che il D.P.R. del 2009, accorpandone di fatto le disposizioni vigenti relative alle Forze Armate e all'organizzazione delle stesse. Di recente il Codice è stato modificato dal D. Lgs. 24 febbraio 2012 n. 20, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246". Le disposizioni regolamentari sono contenute nel Testo Unico delle norme regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, su cui è intervenuto con modifiche il D.P.R. 15 dicembre 2010 n. 270⁸. Uno schema di regolamento presentato l'8 maggio 2012 alle Camere per il parere (A.G. 472)⁹ propone modifiche ulteriori al citato D.P.R. in materia di riorganizzazione del Ministero della difesa e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati, incidendo particolarmente sull'area tecnico-amministrativa del Ministero della Difesa.

Un radicale riordino dell'organizzazione del Ministero era stato effettuato dal D. Lgs. 16 luglio 1997, n. 264, recante riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 28 dicembre 1995, n. 549¹⁰, che ha provveduto ad una riduzione delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa. Anche questo Decreto Legislativo è stato abrogato dal citato Codice dell'ordinamento militare del 2010 che ne ha fatto proprie le relative disposizioni¹¹.

Sull'andamento del processo di riordino strutturale delle Forze Armate il Ministro della Difesa ha da ultimo presentato al Parlamento la Relazione, prevista dall'art. 12, comma 2, del codice dell'ordinamento militare del 2010. Già in questa relazione si sottolineava che tale processo deve consistere nell'*ottimizzare tutte le componenti delle Forze Armate attraverso una*

⁸ "Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25".

⁹ Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per la riorganizzazione del Ministero della difesa e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati".

¹⁰ Recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

¹¹ Rimane ancora valida per una ricostruzione dell'evoluzione della normativa e dell'organizzazione delle strutture della difesa la lettura del Libro bianco 2002 della difesa, cui si rinvia:

http://www.difesa.it/Approfondimenti/ArchivioApprofondimenti/Libro_Bianco/Pagine/Premessa.aspx

razionalizzazione di tutto il dispositivo, in special modo di quella parte dello strumento non combat in senso stretto, attraverso il contenimento dei costi di attuazione e l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili al fine di conseguire un recupero di risorse a vantaggio delle componenti operative; unificare a livello interforze tutte le funzioni riconducibili al fattore comune tra le Forze Armate, attraverso l'eliminazione di sovrapposizioni funzionali e soppressione di elementi di organizzazione anche antieconomici".


Rispetto a quanto attualmente previsto dal Codice dell'ordinamento militare e dal Testo Unico delle norme regolamentari in materia di ordinamento militare, lo schema di regolamento di cui all'A.G. 472 si propone, principalmente: di lasciare invariato il numero complessivo delle direzioni generali, pur attuando una ricollocazione e riorganizzazione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale¹²; di ridefinire le strutture dirigenziali non generali del Ministero della Difesa. Ciò nell'ambito del processo di razionalizzazione e riduzione dei posti di funzione e delle relative dotazioni organiche di livello dirigenziale generale e non generale (militari e civili) e del personale civile non dirigenziale, attuato attraverso l'adozione dei richiamati D.P.R. 3 agosto 2009, n. 145 e 15 dicembre 2010 n. 270, imposte dalla finanziaria per il 2007, dal D.L. n. 112 del 2008¹³ e dal D.L. 30 dicembre 2009 n. 194¹⁴.

¹² In particolare GENIODIFE diventa struttura dirigenziale generale interna al Segretariato generale, Viene inoltre costituito *ex novo* un Reparto VI "Contenzioso e affari legali" presso il Segretariato generale.

¹³ Recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto n. 133 del 2008.

¹⁴ Recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito in legge con modificazioni della legge 26 febbraio 2010, n. 25.

L'attuale configurazione del Ministero della Difesa



I compiti istituzionali del **Ministro della Difesa** sono disciplinati dagli articoli 10 e seguenti del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Egli è preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e ne è il massimo organo gerarchico e disciplinare:

- a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;
- b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza e all'attività tecnico-amministrativa;
- c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;
- d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.

Il Ministro della difesa, inoltre, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione annuale al Parlamento, in relazione allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate e agli obiettivi di ristrutturazione.

Il Ministro della difesa può infine sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate.

L'organizzazione del Ministero della difesa è articolata nelle seguenti componenti:

- a) uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;**
- b) area tecnico-operativa;**
- c) area tecnico-amministrativa;**
- d) area tecnico-industriale;**
- e) due uffici centrali;**
- f) Servizio assistenza spirituale;**
- g) Commissariato generale per le onoranze ai Caduti;**
- h) Circolo ufficiali delle Forze armate.**

Le Direzioni generali del Ministero della difesa sono organizzate secondo criteri di omogeneità funzionale, e le relative strutture ordinarie e competenze sono disciplinate con decreti del Ministro della difesa.

Sono direzioni generali del Ministero della difesa:

- a) la Direzione generale per il personale militare;**
- b) la Direzione generale per il personale civile;**
- c) la Direzione generale dei lavori e del demanio¹⁵;**
- d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali;**
- e) la Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati¹⁶.**

a) Sono uffici di diretta collaborazione:

- a) la segreteria del Ministro;
- b) l'Ufficio di Gabinetto;
- c) l'Ufficio legislativo;
- d) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
- e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Tra gli uffici di diretta collaborazione con il ministro rileva innanzitutto il Capo di Gabinetto. Esso collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa e degli enti e organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attività istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attività degli uffici di diretta collaborazione, dai quali è informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarietà dell'attività di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili,

¹⁵ Lo schema di regolamento di cui all'A.G. 472 ne propone la soppressione. Il personale rideterminato in riduzione verrebbe ricollocato nella Direzione dei lavori e del demanio interna al Segretariato generale della Difesa.

¹⁶ Lo schema di regolamento di cui all'A.G. 472 prevede che le competenze per il collocamento al lavoro dei volontari congedati passino al Reparto I del Segretariato generale e che pertanto la denominazione della Direzione generale in questione cambi in Direzione generale della previdenza militare e della leva.

definisce l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonché per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.

L'**Ufficio di Gabinetto**, coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle sue funzioni; esso cura inoltre l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sono nominati, nell'ambito dei dirigenti di prima o di seconda fascia del ruolo unico o gradi equiparati, due o più Vice Capi di Gabinetto, di cui almeno uno civile, uno dei quali con funzioni vicarie.

L'Ufficio di Gabinetto è articolato in distinte aree organizzative che possono essere affidate al coordinamento dei Vice Capi di Gabinetto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano gli Ufficiali aiutanti del Ministro che rispondono direttamente a quest'ultimo.

I **Sottosegretari di Stato** (art.10, legge 23 agosto 1988, n. 400), nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Difesa:

- coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con il decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
- possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari;
- sostengono la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondono ad interrogazioni ed interpellanze.

Sugli uffici di diretta collaborazione interviene ora lo schema di regolamento di cui all'A.G. 472 che propone una riduzione del contingente di personale di diretta collaborazione, tramite i seguenti interventi: riduzione del personale funzionale non dirigenziale, riduzione dei dirigenti civili di seconda fascia; riduzione del contingente dirigenziale civile di livello generale.

Sono inoltre previsti organi consultivi e di coordinamento, tra i quali il principale è il **Consiglio superiore delle Forze armate** (art. 23 del Codice militare), organo di alta consulenza del Ministro della difesa, il cui parere è obbligatorio per l'adozione dei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo.

Il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, Recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", ne disciplina nel dettaglio le disposizioni. In particolare dispone che esso sia sentito per:

- a) le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari e alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;
- b) le clausole di carattere militare, di particolare rilevanza, da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali;

c) gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e di avanzamento del personale militare, di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare;

d) il progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario.

Il Presidente del Consiglio superiore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

L'articolo 5, comma 1 del ddl n. 3271 dispone la soppressione del Consiglio superiore delle Forze armate attraverso l'abrogazione espressa dell'articolo 23 del codice dell'ordinamento militare.

b) L'area tecnico-operativa è disciplinata dagli articoli 24-39 del Codice dell'ordinamento militare e dagli articoli 89-103 del su citato Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare del 2010.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del ddl n. 3271, che prevede la razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche in chiave riduttiva, individua tra gli specifici settori di intervento anche l'assetto organizzativo dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa e, in particolare, dell'area di vertice e centrale, interforze e delle Forze armate.

Ne fanno parte in primo luogo il **Capo di stato maggiore della difesa**, il quale esercita funzioni in campo nazionale e internazionale. Esso dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute; è gerarchicamente sovraordinato al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma, al Segretario generale della difesa per le attribuzioni tecnico-operative a quest'ultimo affidate, e ai Capi di stato maggiore di Forza armata (dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).

Il Capo di stato maggiore della difesa in particolare:

a) attua, su direttive del Ministro della difesa, gli indirizzi politico-militari in merito alla pianificazione, predisposizione e impiego dello strumento militare;

b) prospetta al Ministro della difesa la situazione operativa strategica d'interesse nazionale e le prevedibili evoluzioni;

c) riferisce al Ministro della difesa sull'efficienza dello strumento militare, indicando le occorrenti risorse umane, materiali e finanziarie per il conseguimento degli obiettivi fissati;

d) propone al Ministro della difesa e predispone, tenuto conto delle esigenze di difesa del Paese e degli impegni militari assunti in campo internazionale e sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale

dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, la pianificazione generale finanziaria dello strumento militare, la pianificazione operativa interforze e i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

e) definisce le priorità operative e tecnico-finanziarie complessive nonché i criteri fondamentali programmatici di lungo periodo per mantenere lo strumento militare sempre rispondente alle esigenze operative ed emana le relative direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari, e al Segretario generale della difesa per le attività di competenza;

f) emana direttive a carattere interforze concernenti la logistica, i trasporti e la sanità militare per assicurare allo strumento militare il più alto grado di integrazione e di interoperabilità, anche per l'impiego nei complessi multinazionali. In particolare, in materia di sanità militare, assicura la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari militari, nonché la formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici, mantenendo l'unitarietà delle funzioni sanitarie, attraverso apposita struttura nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, retta da ufficiale di grado non inferiore a generale ispettore, o grado corrispondente, la cui designazione è approvata dal Ministro della difesa. In base a quanto da ultimo disposto dal D.M. 22 giugno del 2011 (v. nota n. 18) le competenze della soppressa Direzione generale della sanità militare in materia di igiene e medicina preventiva, medicina del lavoro e occupazionale, medicina legale, psichiatria e psicologia, medicina veterinaria, politica sanitaria militare, formazione, studio, ricerca e sviluppo tecnico, coordinamento del servizio trasfusionale militare, statistica sanitaria, pubblicistica sanitaria militare, contenzioso, sono transitate all'apposita struttura dello Stato maggiore della difesa;

g) impartisce direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, e al Segretario generale della difesa per l'attuazione dei programmi tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa;

h) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore dell'investimento e definisce le priorità delle esigenze operative e dei relativi programmi, armonizzandole con le correlate disponibilità finanziarie;

i) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore del funzionamento e definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie in bilancio;

l) emana direttive, per l'impiego operativo dei fondi destinati al settore investimento, al Segretario generale della difesa, ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per le aree di rispettiva competenza, in ordine alle priorità dei programmi da realizzare e alle conseguenti assegnazioni dei mezzi finanziari;

m) esercita l'impiego operativo dei fondi destinati ai settori dell'investimento e del funzionamento in ordine ai singoli enti direttamente dipendenti, assegnando le relative risorse finanziarie;

n) provvede, per esigenze straordinarie, non programmate e di elevata priorità, connesse alla necessità di elevare il grado di addestramento e di prontezza operativa di unità, altamente specializzate per la condotta di operazioni speciali nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze armate, all'impiego operativo dei fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;

o) sulla base delle direttive del Ministro della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Segretario generale della difesa:

1) fissa gli obiettivi operativi delle Forze armate;

2) definisce gli obiettivi e sviluppa la ricerca informativa delle Forze armate e sovrintende alle relative attività, avvalendosi di un apposito reparto avente specifiche competenze in materia di informazione e sicurezza che assume le funzioni di cui all'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

3) dirige, coordina e controlla le attività di tutela del segreto militare e di polizia militare in ambito Forze armate;

4) predispone i piani operativi generali e contingenti, le linee guida del necessario supporto logistico e di mobilitazione, emana le conseguenti direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e al Segretario generale della difesa per la elaborazione dei piani settoriali di competenza;

5) emana direttive concernenti la configurazione complessiva della struttura ordinativa e dei relativi organici, lo schieramento la prontezza operativa e l'impiego operativo delle Forze armate, tenuto conto anche degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

6) impartisce direttive per assicurare la difesa integrata del territorio e dello spazio aereo nazionale, nonché delle linee di comunicazione marittime e aeree;

p) sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza:

1) propone al Ministro della difesa le linee generali dell'ordinamento di ciascuna Forza armata;

2) propone al Ministro della difesa la ripartizione delle risorse di personale militare e civile da assegnare agli organismi tecnico-operativi nonché quella del personale militare da assegnare agli organismi tecnico-amministrativi e tecnico-industriali della difesa;

3) emana disposizioni, a carattere interforze, concernenti la disciplina e le attività generali e territoriali delle Forze armate e determina le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti ed enti aventi connotazione interforze;

4) emana direttive concernenti la mobilitazione e le relative scorte;

5) emana disposizioni di carattere generale sugli obiettivi del reclutamento, della selezione, della formazione e dell'addestramento delle Forze armate;

q) promuove lo studio e l'aggiornamento, anche su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,

delle normative relative al reclutamento, alla selezione, alla formazione, all'organico, allo stato giuridico, alla disciplina, all'avanzamento, al trattamento economico e alla mobilitazione del personale delle Forze armate;

r) ha alle dirette dipendenze i comandi, gli enti e gli istituti interforze della difesa, dei quali determina gli ordinamenti e gli organici nei limiti delle ripartizioni delle dotazioni organiche complessive;

s) emana direttive concernenti l'impiego del personale militare in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri e stabilisce i criteri generali concernenti l'impiego del personale militare e civile in ambito Forza armata;

t) in materia di nomine e attribuzione di incarichi:

1) è sentito dal Ministro della difesa in merito alla nomina del Segretario generale della difesa e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

2) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la nomina dei Capi di stato maggiore di Forza armata;

3) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la destinazione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti negli incarichi di Forza armata su proposta dei rispettivi Capi di stato maggiore e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

4) propone al Ministro della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa e sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non inferiore a generale di divisione e gradi corrispondenti da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;

5) indica al Ministro della difesa, sulla base delle proposte dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale e presso altri dicasteri;

6) designa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da impiegare negli incarichi interforze, previa comunicazione al Ministro della difesa delle designazioni relative agli ufficiali generali e ammiragli. Per l'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, la designazione ha luogo d'intesa con il Segretario generale della difesa;

u) definisce i programmi e impartisce direttive riguardanti l'addestramento e le esercitazioni interforze, nonché il perfezionamento, a carattere interforze, della formazione professionale e culturale del personale delle Forze armate;

v) approva i piani operativi proposti dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;

z) dispone per l'impiego del Corpo delle infermiere volontarie;

aa) emana direttive per la gestione del patrimonio infrastrutturale nazionale e NATO e gestisce quello di competenza;

bb) sviluppa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le attività di comunicazione, di pubblica informazione e di promozione a favore delle Forze

armate. Cura le relazioni pubbliche dello Stato maggiore della difesa e coordina, nel loro complesso, quelle delegate ovvero di specifica competenza dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Emanava le direttive in materia di documentazione storica. Intrattiene rapporti con gli organi di informazione, in coordinamento con i competenti uffici del Ministero;

cc) promuove lo sviluppo della politica ambientale della difesa con l'emanazione di direttive interforze, in un quadro di stretta armonizzazione delle esigenze nazionali e NATO.

Si ricorda altresì che il ddl n. 3271 (art. 2, comma 1, lett. b) n. 5) prevede interventi di riorganizzazione e razionalizzazione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare, secondo criteri interforze e di specializzazione, con la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralità finanziaria per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario nazionale.

Il Codice dell'ordinamento militare ("Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare") dispone che il Servizio provvede:

- a)* all'accertamento dell'idoneità dei cittadini al servizio militare;
- b)* all'accertamento dell'idoneità dei militari al servizio incondizionato;
- c)* alla tutela della salute dei militari;
- d)* ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
- e)* a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.

Riguardo ai rapporti del Servizio sanitario militare con quello pubblico, il Codice dispone che, per far fronte alle esigenze della Sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale, il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le aziende sanitarie locali, con gli enti e gli istituti convenzionati, nonché con i policlinici a gestione diretta, per prestazioni professionali rese dal personale delle stesse aziende, nei limiti di orario previsto per il predetto personale. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, se le esigenze della Sanità militare non possono essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali e degli enti e istituti suddetti.

Ogni Forza Armata dispone di un proprio Servizio sanitario (Corpo sanitario aeronautico, Corpo sanitario militare marittimo, Corpo sanitario dell'Esercito).

Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da:

- a)* ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;
- b)* graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;

c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;

d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.

Si ricorda che a seguito della soppressione della Direzione generale della Sanità militare (DIFESAN) per effetto dell'entrata in vigore del D.M. 22 giugno 2011 previsto dal D.P.R. 15 dicembre 2010 n. 270, molte funzioni sono ora attribuite all'Ufficio generale sanità militare (UGESAN) collocato nello SMD. In merito, in data 28 marzo 2012, in risposta all'interrogazione n. 5-06447 svolta innanzi alla IV Commissione della Camera, è stato precisato che: "*Nell'ambito della revisione dello strumento militare, il Ministro ha dato precise disposizioni affinché la Sanità Militare venga ulteriormente riorganizzata in senso interforze attraverso un Ispettorato Sanitario di vertice interforze unico, l'Ispettorato della Sanità Militare, alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa*".

Sulla sanità militare, lo schema di regolamento di cui all'A.G. 472 prevede che l'unitarietà delle funzioni sanitarie, disciplinate all'art. 89 del Testo Unico, possa essere assicurata dal Capo di Stato maggiore della Difesa tramite una struttura unitaria collocata non più nello Stato maggiore, bensì nell'ambito dell'area tecnico-operativa del Ministero. Nella relazione illustrativa si afferma che sarebbe più conveniente e garantirebbe maggiori risparmi collocarla alle dirette dipendenze dello SMD ovvero presso una delle Forze armate con competenza interforze.

Dell'area tecnico - operativa fanno parte inoltre gli **Organismi interforze**: il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa, il Comando regione militare interforze e il Comando operativo di vertice interforze (COI). **Riguardo al COI il ddl 3271 (art. 2 , comma 1, lett. b)) prevede che dovranno esserne ridefiniti i compiti e la struttura, definendo le forme di collegamento con i comandi operativi di componente.**

Costituito in seguito all'approvazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25¹⁷, che ha ristrutturato i vertici dell'Amministrazione delle Forze Armate e dell'Amministrazione della difesa, il Comando operativo di vertice interforze - posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa - svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali.

Il comandante del Comando operativo di vertice interforze è nominato con decreto del Ministro della difesa ed è scelto, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata,

¹⁷ Anch'essa abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 927, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.

Fanno altresì parte dell'area tecnico-operativa i **Capi di stato maggiore di Forza armata e Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.**

I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all'atto della nomina rivestono grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente; il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri all'atto della nomina riveste il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente. I citati vertici militari:

a) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;

b) dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa; il Comandante generale, limitatamente ai compiti militari dell'Arma dei carabinieri;

c) nell'ambito della rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali e ammiragli.

1. I Capi di stato maggiore:

a) formulano, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa e della situazione politico-militare, le proposte di competenza per la pianificazione operativa e finanziaria delle rispettive Forze;

b) si avvalgono delle direzioni secondo le rispettive competenze, per l'ottimale realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati, di cui seguono, fornendo anche specifiche indicazioni, lo stato di avanzamento, tenendone informati il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa;

c) provvedono, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di rispettiva competenza;

d) provvedono all'impiego operativo dei fondi del settore funzionamento in ordine agli enti e reparti della rispettiva Forza armata, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi;

e) provvedono alla diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento finalizzati ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro;

f) sono, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, organi centrali di sicurezza della rispettiva Forza armata;

g) determinano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze del

Capo di stato maggiore della difesa e approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:

1) l'ordinamento, gli organici e il funzionamento dei comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari emanando le relative disposizioni nei settori di attività tecnico-operativa;

2) le esigenze di personale civile per i comandi, reparti, unità, istituti, scuole ed enti vari, concordandone la designazione con la competente direzione generale;

3) le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti, unità, istituti, scuole ed enti vari;

4) le modalità attuative della mobilitazione e delle relative scorte;

h) emanano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze indicata dal Capo di stato maggiore della difesa e approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:

1) le direttive per il reclutamento, la selezione, la formazione e l'addestramento del personale e ne dispongono e controllano l'attuazione avvalendosi dei dipendenti organismi e della competente direzione generale per la selezione del solo personale di truppa in servizio di leva obbligatorio;

2) le direttive per l'impiego del personale della rispettiva Forza armata;

i) designano, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non superiore a generale di divisione o grado corrispondente da destinare nei vari incarichi della propria Forza armata;

l) provvedono alla trattazione delle materie relative all'impiego del personale ufficiale, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Forza armata, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa, e pongono in essere i relativi atti amministrativi anche per quanto concerne l'eventuale contenzioso;

m) assicurano, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni nazionali ovvero multinazionali interforze, la disponibilità qualitativa e quantitativa delle Forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti;

n) definiscono l'attività addestrativa ed esercitano, anche avvalendosi dei comandi operativi dipendenti, le funzioni delegate di comando operativo inerenti alle operazioni ed esercitazioni di Forza armata;

o) esercitano le attribuzioni connesse all'attività logistica, emanando le necessarie direttive e norme tecniche applicative agli organi dipendenti e competenti in materia di organizzazione, direzione e controllo dei relativi servizi, con riguardo ai sistemi d'arma, mezzi, materiali ed equipaggiamenti, alla conseguente relativa conservazione, distribuzione, aggiornamento, mantenimento in efficienza, manutenzione, revisione, riparazione, dichiarazione di fuori uso e di dismissione dal servizio;

p) esercitano le attribuzioni relative alla gestione, controllo, determinazione e ripianamento delle dotazioni, delle scorte e dei materiali di consumo nonché alla

gestione dei fondi occorrenti per l'espletamento delle correlate attività logistiche e tecnico-amministrative.

L'art. 2, comma 1, lett. a) del ddl n. 3271 prevede che tutte le attribuzioni, rispettivamente, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per i compiti militari, previste dall'articolo 33 del codice dell'ordinamento militare, e del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, per la parte riferita alle attribuzioni tecnico-operative, di cui all'articolo 41 del codice dell'ordinamento militare, siano esercitate secondo le direttive del Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito delle relative attribuzioni, previste dagli articoli 25 e 26 del codice dell'ordinamento militare. Il criterio in esame, ferme restando le attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni, è inteso a rafforzare i poteri di direzione del Capo di Stato maggiore della difesa nei confronti dei Capi di Stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari, e del Segretario generale della difesa in funzione dell'esigenza di assicurare l'unitarietà del comando per una più efficace conduzione dello strumento militare.

Anche gli Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero sono parte dell'area tecnico-operativa.

c) L'area tecnico-amministrativa è disciplinata dagli articoli da 40 a 44 del Codice dell'ordinamento militare. Ne fanno parte in primo luogo il Segretario generale della difesa, che:

a) è ufficiale dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima fascia dell'amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa;

b) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;

c) dipende direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell'attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute.

L'art. 41 del Codice dell'ordinamento militare ne definisce le attribuzioni; esso:

a) predisporre, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;

b) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa;

c) esercita le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma;

d) può delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa designazione del Segretario generale medesimo.

Il Segretariato generale della difesa esercita le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonché le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro. Presso il Segretariato generale della Difesa è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento¹⁸.

Si ricorda che il 22 giugno 2011, in attuazione del D.P.R. n. 270 del 2010, è stato adottato un decreto ministeriale che ha riallocato strutture e personale, in riduzione, di alcune direzioni generali soppresse¹⁹ all'interno del Segretariato generale della difesa. L'organizzazione ordinativa del Segretariato generale viene ora di nuovo ridisegnata dallo schema di regolamento di cui all'A. G. 472 che a seguito della riallocazione e riorganizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale, propone la creazione di un ulteriore Reparto (VI) cui affidare tutta la materia consultiva e del contenzioso, nonché al transito della soppressa Direzione generale dei lavori e del demanio all'interno del Segretariato generale.

All'interno dell'area tecnico-amministrativa della Difesa operano, oltre al Segretariato Generale della Difesa, anche **due Uffici Centrali** (Bilancio e Affari Finanziari e Ispezioni Amministrative), alla dipendenza diretta dal Ministro.

Le responsabilità dei due Uffici - la cui natura li porta ad interfacciarsi strettamente e continuamente con il Segretariato Generale della Difesa - riguardano rispettivamente il processo di formazione e gestione del bilancio della Difesa e l'effettuazione di ispezioni amministrative e contabili sugli Enti e

¹⁸ Si ricorda che il 22 giugno 2011, in attuazione del D.P.R. n. 270 del 2010, è stato adottato il D.M. "Struttura del Segretariato generale della difesa - Direzione nazionale degli armamenti, delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera g), n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25".

¹⁹ Direzioni generali Armamenti terrestri (TERRARM), Armamenti navali (NAVARM), Armamenti aeronautici (ARMAEREO), della Sanità militare (DIFESAN).

Distaccamenti della Difesa, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle procedure, rilevare e perseguire eventuali irregolarità e promuovere le azioni idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

d) L' area tecnico-industriale è composta da:

- gli **Stabilimenti e arsenali militari**, organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa, per il supporto tecnico e logistico delle Forze armate; sono retti, a seconda della loro potenzialità, da ufficiali generali o ufficiali superiori, il cui incarico è conferito con decreto ministeriale;

- l'Agenzia industrie difesa il cui scopo è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa;

- Enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza armata.

e) il Servizio di assistenza spirituale, il quale ha un proprio personale addetto e una propria Direzione.

g) Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti esercita le sue funzioni alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, che ha il potere di nomina e di tutela dello stesso Commissario, oltre che di decisione in ordine ai dissensi tra il Commissario e le altre amministrazioni con cui deve raccordarsi al fine dell'espletamento delle sue funzioni. Esso provvede l'alta sorveglianza delle zone monumentali di e alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilità dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti e alla manutenzione delle strade d'accesso.

h) Al circolo Ufficiali (art. 19 del Codice dell'ordinamento militare), inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa, è destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa.

4. ATTUALE ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE

I Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'esercizio delle relative attribuzioni dispongono, rispettivamente, degli Stati maggiori di Forza armata, disciplinati nel regolamento, e del Comando generale; si avvalgono inoltre di Comandi di vertice e Ispettorati, indicati per ogni singola Forza armata nel Codice dell'ordinamento militare.

Rientra nelle competenze degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica e alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.

ESERCITO ITALIANO

Lo **Stato Maggiore dell'Esercito (SME)** è l'organismo di vertice deputato alla definizione delle politiche di Forza Armata. In seguito alla riforma attuata con la legge sui vertici militari, lo SME ha ridimensionato la sua struttura, ha ceduto ogni incombenza di gestione diretta delle attività agli Ispettorati ed ha assunto compiti di studio, ricerca, sviluppo ed indirizzo generale della Forza Armata.

In tale quadro il Sottocapo di Stato Maggiore ha assunto la direzione completa dello SME.

A lui fanno capo l'Ufficio Generale dello SME e, oltre ai due Dipartimenti e i cinque Reparti propri dello SME, anche il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, attraverso il I Reparto e l'Organizzazione Penitenziaria Militare e il Centro di Addestramento Ginnico Sportivo Olimpico dell'Esercito, attraverso il III Reparto.

Lo Stato Maggiore dell'Esercito è ordinato in due Dipartimenti e cinque Reparti.

Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:

- a) Comando delle forze operative terrestri;
- b) Comando logistico dell'Esercito italiano;
- c) Ispettorato delle infrastrutture;
- d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
- e) Comando militare della Capitale;
- f) Centro di simulazione e validazione.

Il Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano in base alle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:

a) è responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa terrestre del territorio e a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati a essere impiegati nella difesa del territorio;

c) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.

Comandi

Il **Comando delle Forze Operative Terrestri (COMFOTER)**, alle cui dipendenze agiscono tutte le Unità ed i Supporti con compiti operativi, è in grado di gestire, con visione unitaria, sia l'addestramento che le attività operative delle forze terrestri italiane.

Dipendente direttamente dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Comandante delle Forze Operative Terrestri è responsabile della preparazione, dell'addestramento e dell'impiego delle forze ed esercita la sua autorità sui reparti dipendenti attraverso dei comandi demoltiplicatori.

Il **Comando Militare della Capitale** è il comando che coordina le attività legate al Reclutamento, alle Forze di Completamento e alla Promozione e Pubblica Informazione sul territorio nazionale.

Il Comando, che dipende direttamente dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e che assolve i compiti di Comando Militare Esercito per il Lazio, dal 1 febbraio 2011 ha assunto alle sue dipendenze tutte le Basi Logistiche della Forza Armata e dal successivo 10 maggio ha assunto compiti di "Vertice d'Area" per il settore specifico, avvalendosi in sottordine dei Comandi Regione Militare Nord e Sud, del Comando Autonomo della Sardegna, del Comando Militare Esercito "Veneto" che ha alle dipendenze i CME del Nord Est e del Comando Militare Esercito "Toscana" che ha alle dipendenze i CME del Centro Italia.

Il **Comando Logistico dell'Esercito** conduce l'attività gestionale e sviluppa un'armonica attività di comando, coordinamento e controllo nei confronti di tutte le formazioni logistiche della F.A..

Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito.

L'Ispettorato delle Infrastrutture è l'Organo di vertice dell'organizzazione infrastrutturale di Forza Armata alle cui dipendenze operano i tre Comandi Infrastrutture NORD - CENTRO – SUD, che si avvalgono di 12 Reparti Infrastrutture, 1 Sezione Staccata Autonoma ed il Reparto Operativo Genio Infrastrutturale (ROGI).

Codice dell'Ordinamento militare

Art. 101 Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano (In vigore dal 27 marzo 2012)

1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:

- a) Comando delle forze operative terrestri;
- b) Comando logistico dell'Esercito italiano;
- c) Ispettorato delle infrastrutture;
- d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
- e) Comando militare della Capitale;
- f) Centro di simulazione e validazione.

2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e dell'Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito le funzioni, l'ordinamento e le sedi:

- a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti;
- b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
- c) l'Organizzazione penitenziaria militare.

Art. 102 Organizzazione operativa dell'Esercito italiano (In vigore dal 9 ottobre 2010)

1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando delle forze operative terrestri, con sede in Verona.

2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri:

- a) il 1° Comando delle forze di difesa;
- b) il 2° Comando delle forze di difesa;
- c) il Comando delle truppe alpine;
- d) il Comando trasmissioni e informazioni dell'Esercito italiano;
- e) il Comando aviazione dell'Esercito italiano;
- f) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida;
- g) il Comando dei supporti.

3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

MARINA MILITARE

La Marina possiede un proprio autonomo stato maggiore, dal quale dipendono la Squadra Navale, gli arsenali militari marittimi, l'Accademia Navale e gli altri enti militari marittimi.

L'organizzazione della Marina militare è suddivisa in:

- a) Corpo di stato maggiore (SM);
- b) Corpo del genio navale (GN);
- c) Corpo delle armi navali (AN);
- d) Corpo sanitario militare marittimo (MD)+(FM);
- e) Corpo di commissariato militare marittimo (CM);
- f) Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera (CP);
- g) Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM).

Il Capo di stato maggiore della Marina militare in base alle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:

a) è responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa marittima del territorio, delle relative linee di comunicazione e a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati a essere impiegati nella difesa marittima del territorio;

c) concorre alla definizione degli apprestamenti e delle organizzazioni delle navi e dei mezzi della Marina mercantile in previsione del loro impiego in guerra;

d) individua, in relazione alle esigenze di difesa militare e sicurezza dello Stato, le aree portuali di I categoria, per i provvedimenti conseguenti;


e) propone, per i provvedimenti ministeriali previsti, condizioni e modalità per l'impiego dei mezzi navali e aerei del Corpo delle capitanerie di porto in compiti di pertinenza della Marina militare;

f) è responsabile, sentiti i dicasteri competenti, del servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale di cui all' articolo 115 del codice;


g) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.

La Direzione di amministrazione della Marina militare è posta alle dipendenze dell'Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa della Marina militare. Per l'assolvimento dei propri compiti e funzioni si avvale anche di una o più dipendenti sezioni, distaccate in altre sedi. I compiti e le funzioni delle sezioni sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Stato Maggiore Marina (Il Capo di stato maggiore ha il grado di Ammiraglio di squadra)



Comandi Dipendenti



CSMD: capo di stato maggiore della difesa

CSMM: Capo di stato maggiore della MM

CINCNAV: Comando in capo della Squadra navale

Codice dell'Ordinamento militare

Art. 112 Organizzazione operativa della Marina militare (In vigore dal 9 ottobre 2010)

1. Il Comando in capo della Squadra navale, retto da un ammiraglio di squadra, cui fa capo l'organizzazione operativa della Forza armata, dipende direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare ed è supportato dagli enti dell'area operativa, quali i comandi, enti e servizi non dipartimentali.

2. Dal Comando in capo della Squadra Navale dipendono direttamente alcune unità navali, individuate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, e i seguenti Comandi operativi:

- a) Comando forze d'altura presso cui sono riunite le unità navali di superficie;
- b) Comando forze subacquee presso cui sono raggruppate le unità subacquee e relative strutture di supporto e addestramento;
- c) Comando forze aeree presso cui sono raggruppati i reparti ad ala fissa e ad ala rotante della Marina militare;

d) Comando forze da sbarco presso cui sono raggruppati i reparti di fanteria di marina;

e) Comando forze di pattugliamento presso cui sono riunite le unità di superficie con compiti di pattugliamento e difesa costiera;

f) Comando forze di contromisure mine presso cui sono riunite le unità per l'attività di contromisure mine.

3. L'ulteriore articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

AEREONAUTICA

L'Aeronautica Militare ha una struttura organizzata per funzioni (operativa, addestrativa, logistica, formativa e territoriale) e articolata su tre livelli organizzativi:

- Organizzazione Centrale;
- Organizzazione Intermedia;
- Organizzazione Periferica.



I compiti del **Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica (C.S.M.A.)** e le relative attribuzioni, nonché la tipologia dei rapporti con gli organismi militari e civili nazionali sono contenuti nella legge 25 del 18 febbraio 1997 e nel DPR 25 ottobre 1999, n.556 attuativo dell'art. 10 della suddetta legge. Il Capo di S.M.A. è scelto tra gli Ufficiali generali di grado non inferiore a quello di Generale di Squadra Aerea, viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della

Difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa. Ha rango gerarchico preminente nei riguardi di tutto il personale militare dell'A.M. e si avvale delle seguenti articolazioni poste alle proprie dirette dipendenze: l'Ufficio Generale del C.S.M.A., l'Ufficio Generale per il Controllo Interno, l'Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione e Vigilanza Antinfortunistica, l'Aiutante di Volo e la Segreteria Particolare.


Lo **Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare**, abbreviato **SMA**, è uno degli *organismi di vertice* dell'Aeronautica Militare, è retto dal sottocapo di Stato Maggiore dell'Aeronautica (S.C.S.M.A.), con il grado di generale di squadra aerea/divisione aerea, ed è posto alle dirette dipendenze del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. La principale missione dello Stato Maggiore Aeronautica consiste nel «supportare il capo di Stato Maggiore nella pianificazione, organizzazione, coordinamento e controllo dei vari settori di attività dell'Aeronautica Militare. Lo Stato Maggiore fornisce al capo di SMA gli elementi per le decisioni di sua competenza, predispone regolamenti, direttive, piani, programmi e ordini e controlla l'attuazione di quanto disposto dal capo di SMA.».



Alti comandi

La struttura organizzativa attuale ha visto la luce il 1° marzo 1999 con la costituzione di quattro Alti Comandi (c.d. Comandi di Vertice): il Comando della Squadra Aerea, il Comando Logistico, il Comando Scuole dell'A.M. ed il Comando Operativo delle Forze Aeree cui sono state assegnate rispettivamente la

funzione “addestrativa”, quella “logistica”, quella “formativa” e quella “operativa”. Ad esse si è aggiunta in maniera autonoma e peculiare la funzione territoriale che è stata attestata, con il decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253, ai due Comandi di Regione Aerea transitati perciò alle dirette dipendenze dal Capo di Stato Maggiore dell’A.M.



Art. 142 Comando della squadra aerea (In vigore dal 9 ottobre 2010)

1. Il Comando della squadra aerea, retto da un generale di squadra aerea e posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare, esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa.

2. L’articolazione del Comando, le sedi, l’ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare.

Art. 144 Articolazione territoriale dell’Aeronautica militare (In vigore dal 9 ottobre 2010)

1. Sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare i comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali; il Capo di stato maggiore ne disciplina le funzioni territoriali e i compiti di collegamento con gli enti e le amministrazioni locali.

2. L’articolazione dei comandi, le sedi, l’ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare.

Art. 145 Comando logistico dell’Aeronautica militare (In vigore dal 9 ottobre 2010)

1. Il Comando logistico, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, costituisce il vertice della struttura tecnica, logistica e amministrativa della Forza armata, e garantisce il supporto necessario a consentire la massima operatività della stessa.

2. L'articolazione e i compiti del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

ARMA DEI CARABINIERI

Il Comando generale **dell'Arma dei carabinieri** è costituito dallo Stato maggiore, direzioni, reparti e uffici, disciplinati con determinazione del Comandante generale.

L'Arma dei carabinieri dipende:

a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;

b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo:

a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche;

b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento e il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti su indicati, nonché per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.

I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o autorità nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e autorità. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei comandi e degli organismi alleati in Italia e all'estero ovvero delle Forze armate, dipendono, tramite i relativi comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata.

La struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri è articolata in:

a) Comando generale;


b) organizzazione addestrativa;

c) organizzazione territoriale;

d) organizzazione mobile e speciale;

e) reparti per esigenze specifiche.

Organizzazione Centrale



Il Comando Generale è l'organo di direzione, coordinamento e controllo di tutte le attività dell'Arma, con particolare riferimento a quelle operative condotte dai reparti e di analisi dei fenomeni criminali. Nelle sue linee essenziali comprende:

- Comandante Generale, dal quale dipende direttamente:
 - Dirigente Generale responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati;
 - Commissione di Valutazione per l'Avanzamento
 - Ufficio rapporti con la Rappresentanza Militare
 - Segreteria ed Aiutante di Campo
- Vice Comandante Generale, dal quale dipende direttamente:
 - Ufficio del Vice Comandante
 - Ufficio storico
 - Museo Storico
- Capo di Stato Maggiore, dal quale dipende direttamente:
 - Ufficio del Capo di SM
 - Reparto Autonomo
 - Direzione di Sanità
 - Direzione di Amministrazione
 - Servizio Spirituale
- Sotto Capo di Stato Maggiore, da cui dipendono:

- Centro Nazionale Selezione e Reclutamento
- Ufficio Legislazione
- Centro Nazionale Amministrativo di Chieti (CNA)
- Stato Maggiore.

Lo Stato Maggiore è articolato su 6 Reparti.

Codice dell'Ordinamento militare

Art. 162 Dipendenze dell'Arma dei carabinieri (In vigore dal 9 ottobre 2010)

1. L'Arma dei carabinieri dipende:
 - a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;
 - b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo:
 - a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche;
 - b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento e il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 1, lettera b), nonché per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.

3. I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o autorità nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e autorità. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei comandi e degli organismi alleati in Italia e all'estero ovvero delle Forze armate, dipendono, tramite i relativi comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata.

ALLEGATI



**MINISTERO DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**

**REVISIONE DELLO STRUMENTO
MILITARE -**

31 Gennaio 2012

INDICE

	IL PERSONALE	
	1. PROBLEMA	pag. 3
	2. SITUAZIONE	pag. 4
	3. REVISIONE DELLO STRUMENTO – SETTORE PERSONALE	pag. 5
	4. STRUMENTI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI CONNESSI AL PERSONALE MILITARE	pag. 9
	5. COMPONENTE CIVILE	pag. 13
	6. TRATTAMENTO PENSIONISTICO	pag. 14
	7. ASPETTI ORGANIZZATIVI	pag. 17
	8. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE	pag. 21

1. **PROBLEMA**

La sospensione del servizio di leva ha reso necessaria l'attuazione di un articolato processo di trasformazione dello strumento militare in un altro interamente di tipo professionale. Tale evoluzione è iniziata con l'entrata in vigore della legge 14 novembre 2000, n. 331, successivamente modificata dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, ed è tuttora in fase di sviluppo.

La citata normativa ha trovato una sua più razionale collocazione nel recente Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

I presupposti su cui si è basato il Modello professionale sono stati:

- il ridimensionamento dello strumento militare in 190.000 unità, ripartite come da allegato "A";
- il conseguimento dei nuovi volumi organici al 2021, per ciascuna categoria, attraverso una significativa riduzione del personale appartenente ai ruoli degli Ufficiali e dei Marescialli a vantaggio dei ruoli dei Sergenti e dei Volontari di truppa in servizio permanente;
- l'assegnazione di fondi specifici per l'attuazione del processo di professionalizzazione (circa 850 milioni € / anno);
- l'esodo agevolato del personale dei ruoli in eccedenza (Ufficiali e Marescialli).

In tale contesto è stato previsto un adeguato numero di personale volontario in ferma prefissata (di 1 e 4 anni) volto ad alimentare i ruoli di base.

Lo sviluppo del Modello Professionale è stato fondato su due pilastri:

- "numerico", che contempla una entità complessiva di 190.000 u. (oltre a circa 4.500 unità riferite ai soprannumero di legge, agli allievi delle accademie e scuole militari e ai c.d. "addestratori e compensatori");
- "finanziario", in base al quale le consistenze numeriche, annualmente sviluppate nelle varie categorie e valorizzate in base ai relativi costi medi, devono rispettare gli stanziamenti previsti dalle medesime norme (c.d. "invarianza della spesa"); pertanto, le eventuali eccedenze nell'ambito di una categoria di personale devono essere controbilanciate da risparmi realizzati in altre categorie (c.d. principio dei "vasi comunicanti"), da determinare annualmente attraverso un apposito decreto ministeriale.

Ad oggi, l'evoluzione del Modello originario risulta finanziariamente non più sostenibile, tanto da prevederne la rivisitazione sia in termini quantitativi che qualitativi.

Il processo in argomento, infatti, è sempre più minato alle fondamenta e rischia di bloccarsi per:

- i tagli agli stanziamenti apportati dai provvedimenti finanziari con interventi che nel tempo hanno determinato la riduzione dei finanziamenti originariamente previsti allo scopo¹;
- la mancata realizzazione di un efficace strumento volto all'eliminazione degli squilibri in taluni ruoli rispetto al modello professionale che ipotizzava, per le fuoriuscite di tale personale, anche un transito in altre Amministrazioni.

Nel contesto appena delineato, trova la propria collocazione il presente studio che è orientato alla contrazione degli attuali organici della componente militare per attestarsi ad un valore pari a 150.000 militari (compresi: "Ufficiali ausiliari, Allievi, addestratori e compensatori"...). La revisione dello strumento militare, in senso proporzionale, nel rispetto degli attuali rapporti, prevede comunque il mantenimento di un armonico e funzionale sviluppo delle carriere del personale.

La metodologia applicata utilizza correttivi tesi a consentire un riequilibrio in termini quantitativi e qualitativi della componente umana sulla base delle risorse finanziarie presumibilmente disponibili.

2. SITUAZIONE

Le consistenze del personale delle F.A., riferite al 30 settembre 2011 (dato a base dello studio), sono di 182.467 unità, ripartite come da allegato "B".

Dall'analisi complessiva dei ruoli, rispetto ai volumi organici previsti al 2021, si rilevano attualmente le seguenti situazioni organiche:

- eccedenza negli Ufficiali ove, a fronte di un volume organico pari a 22.250 unità, esiste un esubero di circa 680 unità;
- eccedenza nei Marescialli ove, a fronte di un volume organico di 25.415 unità, esiste un esubero di circa 31.000 unità;
- carenza nella categoria dei Sergenti, circa 20.000 unità;
- carenza nei Volontari in servizio permanente: circa 1/3 in meno rispetto al numero prefissato;

¹ Il taglio del 15% di cui all'art. 1, comma 570 della legge 296/2006 (ora art. 582 del d. lgs. 66/2010 "Codice dell'ordinamento militare"), quello del 40% di cui all'art. 65 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (ora art. 584 del Codice suddetto), congiuntamente allo stanziamento di 30 milioni di euro disposto dall'art. 2, comma 71 della legge n. 244/2007 (art. 582 del citato Codice), hanno determinato, nel loro complesso, la riduzione degli oneri derivanti dalla originaria legge n. 331/2000 e dalla legge n. 226/2004 di circa 400 milioni di euro/anno, con disponibilità finanziaria residua di circa 450 milioni di euro/anno.

- eccedenza nei Volontari in ferma prefissata (annuale e quadriennale) ove, a fronte di un volume organico complessivo di 30.473 unità, esiste un esubero di circa 12.000 unità.

Tali disallineamenti non sono “attuali” ma sussistono in linea teorica con riferimento ai volumi organici da raggiungere all’originario obiettivo del 1° gennaio 2021.

L’eccedenza registrata, inoltre, nei Volontari in ferma prefissata è dovuta alla duplice necessità di sopperire nella prima fase alla sospensione della leva obbligatoria e successivamente di costituire un adeguato bacino per le Forze di Polizia, i cui reclutamenti nelle carriere iniziali sono riservati esclusivamente ai Volontari.

L’anagrafe dei ruoli del personale delle Forze Armate mostra come i congedi per limiti d’età (limite di riferimento 60 anni) sono attualmente contenuti mentre assumeranno rilevanza solo a partire dal prossimo decennio, evidenziando difficoltà in una contrazione repentina e significativa delle consistenze (allegato “C”).

A seguito dei considerevoli tagli già apportati alla professionalizzazione delle Forze Armate, i moduli di alimentazione inferiori a quelli previsti dal Modello Professionale giocoforza stanno determinando un invecchiamento medio dei quadri del personale militare.

Tale fenomeno presenta una duplice criticità:

- la contrazione dei reclutamenti, di fatto, non sta consentendo l’immissione di personale giovane, impedendo un adeguato ricambio generazionale e causando nel tempo un fisiologico invecchiamento nei ruoli;
- l’innalzamento dell’età pensionabile della P.A., introdotto dal decreto “salva Italia” (da definire per il Comparto Difesa e Sicurezza un apposito regolamento recante le misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico), rischia di interessare anche il settore delle F.A., creando un ulteriore impedimento alle fuoriuscite del personale.

3. REVISIONE DELLO STRUMENTO – SETTORE PERSONALE

a) Vincoli finanziari

La revisione dello strumento militare è resa necessaria, come detto, dall’esigenza di riordinare la ripartizione delle risorse per la Funzione Difesa tra le sue componenti. L’obiettivo delineato è quello di costruire uno strumento militare che, a regime, non impegni complessivamente risorse per il personale militare superiori a 7.100 milioni di euro, di cui:

- 6.120 mln € per le retribuzioni del personale militare, compresi i Cappellani militari (circa 141 unità), gli Allievi delle Scuole Militari (560 unità) e il personale militare in forza al Sovrano Militare Ordine di Malta (19 unità);

- 230 mln € per particolari oneri del personale non direttamente correlati alle consistenze del personale² e per le poste contabili riferite agli Assegni per il Nucleo Familiare;
- 50 mln € per il reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari in ferma congedati;
- 700 mln € per il personale civile.

L'indicazione in dettaglio delle singole componenti finanziarie riferite alle retribuzioni del personale militare (6.120 mln. €) è dettagliata nel successivo paragrafo e).

b) Sviluppo a regime

Il vincolo finanziario dimensiona/delimita l'entità del volume organico a regime e rende necessario ridisegnare l'architettura di ciascuna Forza Armata pur sempre in ragione delle peculiarità operative ad esse istituzionalmente attribuite; non escludendo la possibilità di operare interventi specifici per correggere situazioni di criticità temporanee.

Tale studio conduce a 150.000 u. le dotazioni organiche individuate per ciascuna categoria di personale e per F.A. di seguito analiticamente riportate:

	UFFICIALI	MAR.	SERGENTI	VSP	VFP4	VFP1/ ALLIEVI	TOTALE
TOT.	18.300	18.200	22.320	56.480	24.285	10.415	150.000

La differente incidenza tra le categorie di personale individuate con la nuova ripartizione rispetto al "Modello a 190.000" unità è evidenziata nelle successive tabelle esplicative.

Strumento a 190.000 u.		UFFICIALI	MAR.	SERGENTI	TRUPPA	TOTALE
TOTALE	Organico	22.250	25.415	38.532	103.803	190.000
	% Incidenza	11,7%	13,4%	20,3%	54,6%	100,0%
Strumento a 150.000 u.		UFFICIALI	MAR.	SERGENTI	TRUPPA	TOTALE
TOTALE	Organico	18.300	18.200	22.320	91.180	150.000
	% Incidenza	12,1%	12,1%	14,8%	61,0%	100,0%

Dall'anzidetto confronto, sulla base delle esigenze operative, a carattere generale si rileva:

² Sono stati in tale ambito considerati i seguenti emolumenti: FESI; trattamento economico del personale militare presso le sedi diplomatiche; "equo indennizzo"; indennità di "rischio"; indennità di "diretta collaborazione" per l'area UG; premi per il personale in S.P. per l'assunzione di particolari ferme volontarie; indennità per "bonifica ordigni esplosivi". Sono stati esclusi il CFI/CFG e le indennità di lunga missione all'estero per un onere complessivo ammontante a € 280 mln.

- l'aumento dell'incidenza percentuale degli Ufficiali (12,1% rispetto a 11,7%) e della Truppa (61% contro 54,6%);
- la riduzione dell'incidenza percentuale dei Marescialli (12,1% rispetto a 13,4%) e dei Sergenti (14,8% contro 20,3%).

c) Sviluppo nel transitorio

Lo sviluppo del modello prevede un'adeguata fase transitoria necessaria per:

- mantenere uno standard di efficienza operativa sostenibile che consenta di salvaguardare le capacità attuali e future delle Forze Armate;
- realizzare una significativa, ma graduale, riduzione di personale militare (ca. 33.000 u. passando dalla consistenza effettiva di 182.467 u. al modello a regime di 150.000 u.).

Un periodo transitorio di 10/12 anni costituisce un primo approccio al problema considerato che, come può evincersi dalla “mappa anagrafica” del personale militare (citato allegato “C”), la prima ingente fuoriuscita di personale con gli attuali limiti di età avverrà solo dopo il 2021. Nei primi 9 anni di fase transitoria, infatti, il numero di cessazioni dal servizio per limiti di età sarà alquanto limitato e non consentirà una significativa contrazione della consistenza effettiva del personale militare. Alla stregua di quanto ipotizzato nel “Modello Professionale a 190.000” degli anni 2000 (articolo 6 del decreto legislativo 215/2001) devono essere necessariamente adottate iniziative volte a incrementare le fuoriuscite attraverso meccanismi di transito in altre Amministrazioni Pubbliche e/o di collocamento in pensione anticipata.

La possibilità di contrarre l'entità del personale militare nei primi 10 anni di vita del “Modello rivisitato” può essere realizzata soltanto facendo ricorso a molteplici strumenti concomitanti (di seguito elencati); quindi non esiste un'unica efficace soluzione.

È necessario per la Difesa governare e controllare il processo di trasformazione per compensare da un lato gli auspicabili strumenti per la fuoriuscita di personale e dall'altro non intaccare l'efficienza operativa.

Occorre precisare che la quantificazione dell'anno 2013 tiene conto di un taglio di 4.050 unità rispetto al piano di assunzioni dell'anno 2012 che, rispetto al volume precedentemente previsto (24.636 unità), rappresenta una riduzione del 16,4%. L'entità dei tagli contemplati per l'anno 2012, per ciascuna tipologia di reclutamenti, è riportata nella sottostante tabella.

F.A.	Ufficiali e Allievi Accademie	Ufficiali forze di complet./ Ferma Prefissata	Marescialli	Sergenti	VFP4	VFP1	Allievi Scuole Militari
EI	23	55	16	300	1.699	750	16
MM	15	33	10	0	160	240	7
AM	19	46	12	250	215	180	4
TOT.	57	134	38	550	2.074	1.170	27
4.050							

Per i moduli di alimentazione per ciascuna categoria di personale, si evidenzia che dovranno subire a decorrere dal 2013 un'ulteriore riduzione del 16,6%, per un taglio complessivo, nel periodo transitorio, di circa il 33%, rispetto al volume inizialmente previsto per il 2012.

d) Riduzione della dirigenza

La riduzione dei volumi organici a 150.000 unità consente di prevedere un taglio indicativo del 30% per gli Ufficiali Generali e Ammiragli e del 20% per il restante personale militare dirigente.

La tempistica per attuare la riduzione organica dei gradi dirigenziali deve essere in ogni caso sviluppata tenendo conto dei contenuti del decreto di armonizzazione pensionistica che dovrà essere emanato per le F.A. e F. di P. entro il 30 giugno 2012.

Il diverso equilibrio tra le F.A. nella struttura degli organici e nelle modalità di impiego dei Colonnelli dei ruoli normali e speciali potrebbe incidere in modo differente sulla percentuale del taglio dei ruoli speciali. Si ritiene, pertanto, coerente con il disegno e le prospettive della riduzione che, una volta definito il taglio dei Colonnelli, ciascuna Forza armata possa procedere a compensazioni interne realizzando un transitorio volto ad adeguare il numero dei dirigenti in aderenza agli organici a regime, tenendo conto di assicurare analoghi tassi di avanzamento per ruoli omologhi e di salvaguardare le aspettative del personale.

e) Sviluppo finanziario

Sotto il profilo finanziario l'attuazione del progetto a 150.000 consentirà significativi risparmi nel settore.

Per evidenziare tale aspetto, occorre moltiplicare le consistenze teoriche previste con la revisione del modello a 150.000 unità secondo i Costi Medi Unitari (CMU) 2012 (presumendoli costanti nel tempo sia per il modello a regime sia per il periodo transitorio). Questi rappresentano, per ciascuna F.A., la media delle retribuzioni individuali utilizzate ai

fini della determinazione delle poste del settore del personale della “funzione difesa” - bilancio di previsione E.F. 2012 - come di seguito indicate:

	U.	MAR.	SERG.	VSP	VFP4	VFP1	ALLIEVI	U. NON SPE
EI	€ 75.756	€ 51.087	€ 40.198	€ 36.883	€ 22.472	€ 18.846	€ 19.860	€ 59.645
MM	€ 78.080	€ 53.662	€ 40.724	€ 36.919	€ 21.844	€ 19.030	€ 19.315	€ 52.810
AM	€ 85.410	€ 54.321	€ 41.390	€ 37.822	€ 21.406	€ 19.096	€ 19.762	€ 50.384

Le risultanze consentono di attestare la spesa del personale al 2024 a 6,2 miliardi di € che, sommati alle altre indennità corrisposte al personale, agli oneri del personale civile e agli assegni per nucleo familiare consentono di raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati corrispondenti a 7,1 miliardi di €.

4. STRUMENTI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI CONNESSI AL PERSONALE MILITARE

In tale contesto sono stati individuati taluni strumenti che potrebbero consentire di contrarre gli organici/costi ed anticipare temporalmente il conseguimento dell’obiettivo finanziario indicato.

A) strumenti relativi al personale in servizio

1) Settore dell’avanzamento:

- a. riduzione delle promozioni degli Ufficiali, con revisione delle permanenze minime nei gradi in armonia ai nuovi organici definiti a regime;
- b. mantenimento della promozione aggiuntiva per i Capi dei Corpi³ esclusivamente per assicurare la titolarità di una posizione ordinativamente prevista;
- c. applicazione dell’istituto della promozione aggiuntiva (art. 1079 del C.O.M.) esclusivamente riferito al nuovo organico a regime;
- d. sostanziale anemizzazione del sistema di avanzamento nel servizio permanente a disposizione (SPAD - art. 1099 del C.O.M.);
- e. ridefinizione dei criteri per determinare il numero di promozioni a Primo Maresciallo ed a Luogotenente (la misura inciderebbe nel sistema “a regime” e necessiterà di essere concordata con il Comparto nel rispetto della c.d. “equiordinazione”);

³ Ai sensi dei commi 3 degli artt. 1113, 1117, 1150, 1154, 1199 e 1203 del Codice dell’ordinamento militare

- f. possibilità di prevedere l'accesso nel ruolo Sergenti per i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, oltre che a concorso, anche con sistema di avanzamento, rivedendo eventualmente la dinamica di carriera e di permanenza minima in alcuni gradi dei ruoli di base, Sergenti e VSP (la misura necessiterà di essere concordata con il Comparto per esigenze di "equiordinazione" nei ruoli non direttivi).

2) Ruoli:

- a. ridefinizione, in relazione alle riduzioni stabilite negli organici degli Ufficiali, comprensive dei gradi dirigenziali, dello sviluppo dei ruoli assicurando il principio di analoghi profili di carriera per ruoli omologhi preposti a funzioni similari;
- b. immissione nei ruoli privilegiando, ove possibile, i reclutamenti interni, fatta eccezione per gli Allievi delle accademie, i Volontari e, parzialmente, per gli Allievi marescialli. Nel periodo transitorio potranno essere consentiti, al fine di assicurare il mantenimento di un adeguato livello professionale e in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna Forza Armata, concorsi straordinari per il transito dal ruolo Sergenti a quello Marescialli;
- c. possibile incremento dei contingenti per lo "scivolo" (artt. 2229 e 2230 del C.O.M.), da verificare in termini di copertura finanziaria.

3) Ausiliaria anticipata

Nel recente passato (2007) fu considerata la possibilità di collocare (d'autorità) anticipatamente in ausiliaria il 50% del personale a 5 anni dal limite di età ma non trovò poi attuazione pratica.

Tale tipo di intervento è da correlare a:

- l'introduzione della nuova normativa pensionistica che potrebbe ridurre il bacino di destinatari (l'incremento dei posti rischierebbe di non essere coperto);
- gli oneri connessi.

La proposta di incrementare i contingenti per lo scivolo se da un lato determina minori costi (per il personale in servizio, i contributi a carico dello Stato sono calcolati, ai fini del computo del trattamento di pensione e di buonuscita, su tutte le voci fisse e continuative, mentre per il personale in ausiliaria sono valorizzati solo ai fini della pensione) potrebbe presentare alcune criticità. Relativamente alla misura dell'incremento che sarà proposta in ambito Amministrazioni, si ritiene che la Difesa dovrebbe farsi carico sia dell'anticipato esborso della buonuscita sia della pensione

annua di Riserva che viene corrisposta al personale congedato in anticipo rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

In questa situazione la possibilità di incrementare lo scivolo potrà essere analizzata soltanto dopo l'emanazione del decreto di armonizzazione pensionistica (termine 30 giugno 2012).

4) Transito di personale militare nelle amministrazioni pubbliche:

Il transito dei militari all'impiego civile è stato introdotto, di recente, con la legge 183/2011 (legge di stabilità per il 2012), art. 4, co. 96 che istituisce per i sottufficiali e ufficiali fino al grado di tenente colonnello dell'EI, MM, AM la mobilità volontaria alla stregua di quanto previsto per i dipendenti pubblici ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001.

In ambito Difesa è stata elaborata una proposta di tabella di equiparazione tra personale militare e civile che dovrà essere posta a fondamento del DPCM applicativo – previsto dalla citata norma – che fissa le modalità del transito.

Per incentivare l'accesso al transito in parola è stata ipotizzata la corresponsione di un assegno *ad personam* a carico dell'Amministrazione Difesa per salvaguardare gli interessati.

Ulteriori riduzioni di spesa potrebbero derivare dalla previsione di una norma "ad hoc" per il personale militare, volta ad agevolare il transito, ferma restando la necessità di salvaguardare la specificità delle Forze Armate e l'elevata mobilità del personale militare, quali:

- a. necessità di delimitare la discrezionalità delle amministrazioni che presentano situazioni di carenza nel ricevere il personale militare;
- b. individuazione di criteri univoci per definire i militari destinatari della mobilità (es. soppressione di enti, ristrutturazioni organizzative, anzianità, esigenze funzionali, istanze degli interessati di carattere familiare o riferite ad aspettative di carriera);
- c. previsione della non reciprocità per la Difesa (procedure di mobilità solo in uscita dall'amministrazione militare) per consentire di procedere ai reclutamenti anche senza la preventiva rilevazione delle eccedenze di personale nei vari ruoli;
- d. forme di incentivazione al personale per l'accesso alla procedura di mobilità (assegno ad personam, trascinarsi del regime pensionistico per la parte maturata, piani di formazione di accompagnamento alla nuova amministrazione).

5) Assunzione presso l'Amministrazione civile della difesa di aliquote di personale militare.

L'Amministrazione civile della Difesa, anch'essa destinataria della mobilità di cui al precedente punto, dovrebbe assorbire contingenti annui di personale militare fino alla copertura di circa 9.000 posizioni complessive. Questa misura consentirebbe di valorizzare in ambito Difesa l'esperienza maturata dal personale militare.

6) Assunzione di personale militare presso imprese private che hanno rapporti contrattuali di rilievo con l'AD.

Obbligo per le aziende private che abbiano rapporti contrattuali di rilievo con l'AD, nel caso di nuove assunzioni di personale non dirigente da effettuare nei 5 anni successivi alla conclusione del contratto, di riservare in favore del personale militare in servizio una quota dei posti pari al:

- 10%, se l'importo è superiore a 100.000€ ma inferiore ai 500.000 €;
- 15%, per importi tra 500.000 € e 1.000.000 €;
- 20%, per importi superiori.

7) Riserva di posti nei concorsi delle Pubbliche Amministrazioni.

Si tratta di estendere la riserva di posti oggi prevista per i soli volontari in ferma collocati in congedo (l'art. 1014 del C.O.M. prevede la riserva del 30% presso le amministrazioni dello Stato ed Enti locali) anche alle altre categorie di personale militare. L'obbligo di riservare i posti potrebbe essere esteso anche alle aziende municipalizzate.

B) ricollocamento del personale in ferma prefissata/congedato nel mondo del lavoro

Scopo prioritario del ricollocamento nel mondo del lavoro è quello di accompagnare, attraverso un percorso guidato e condiviso, il reinserimento nel mercato dell'impiego del personale volontario in ferma prefissata non transitato nel servizio permanente, meritevole ma desideroso di cambiare progetto di vita professionale, ovvero mancante di taluni requisiti per il transito in s.p.. Questo obiettivo punta a capitalizzare la professionalità acquisita durante il servizio militare, integrandola e complementandola con altre più spendibili nel mondo civile. La proiezione nel mondo del lavoro deve assicurare al personale una prospettiva esistenziale: in tal senso occorre sostenere ogni iniziativa utile affinché il periodo di servizio svolto presso le F.A. costituisca un punto di partenza per il futuro impiego. I Volontari congedati (alla stregua dei lavoratori a tempo determinato) devono poter sperare in miglioramenti giuridici ed economici in un mercato del lavoro sempre più modellato sul "ciclo di vita" in cui i vari momenti lavorativi vengano considerati come un "continuum" e non come episodi a sé stanti. A tal fine è stata individuata una serie di interventi atti a dare stimoli sia all'interno dell'organizzazione

militare sia al mondo del lavoro, privato e pubblico, volti ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale in titolo, quali:

- **previsione di sgravi per tre anni degli oneri previdenziali, assistenziali e/o fiscali a carico del datore di lavoro** per le imprese che assumeranno a tempo indeterminato VFB, VFP o UFP congedati senza demerito al termine della ferma rafferma contratta ovvero per proscioglimento derivante da una perdita permanente della idoneità fisico-psico-attitudinale richiesta all’atto del reclutamento;
- **agevolazioni per l’avvio di attività imprenditoriali:** previsioni di contributi a fondo perduto, di assistenza e attività di formazione per i profili imprenditoriali in favore del personale in ferma prefissata che abbia terminato detto periodo senza demerito;
- **sostegno alla formazione dopo il congedo:** corresponsione di un bonus per le spese relative alla frequenza di corsi universitari o di apprendistato per l’inserimento nel mondo del lavoro in favore dei VFP4 congedati senza demerito;
- **previsioni di misure per la formazione nei Piani Operativi Regionali (POR) a finanziamento regionale e/o Fondo Sociale Europeo (FSE).** Si tratta di attingere ai finanziamenti stanziati dalle Regioni e dalla Comunità Europea previsti in favore del personale che abbia prestato attività lavorativa a tempo determinato;
- **previsione di un indennizzo (una tantum da definire) in favore dei VFP4 che non transitino in s.p. al termine del periodo di ferma di 8 anni;**
- **richiamo per la frequenza di corsi di formazione/apprendistato:** possibilità di richiamare in servizio con il grado posseduto al momento del congedo i volontari che non abbiano potuto partecipare ai corsi per motivi non dipendenti dalla propria volontà. La durata del richiamo sarebbe pari alla durata del corso formativo e comunque non superiore a tre mesi;
- **assunzione di VFP nell’Amministrazione civile della Difesa.** La misura potrebbe essere limitata a un contingente massimo annuale di volontari che, ultimata la ferma di 8 anni, per esigenze finanziarie non possono transitare nel s.p.. La norma potrebbe prevedere una riserva “obbligatoria” considerando il personale alla stregua delle “categorie protette” dopo un certo numero di anni “dati alla Patria”, ma consentirebbe comunque assunzioni anche dall’esterno.

5. COMPONENTE CIVILE

Il personale civile della Difesa, a fronte di un organico di legge di circa 30.500 unità complessive, risulta essere di circa 29.500 persone in servizio, impiegate in massima parte

nell'area T/O. L'esiguo numero di concorsi degli ultimi venti anni ha determinato un fenomeno di progressivo invecchiamento; infatti soltanto una percentuale modesta di personale, l'8%, è al di sotto dei 40 anni di età. A tale organico si è giunti con una serie di successivi provvedimenti riduttivi che negli ultimi anni, partendo dalla previsione del 2005 di 42.000 unità, hanno determinato il volume attuale (allegato "D").

La componente, per la quale la revisione dello strumento militare prevede una consistenza finale di 20.000 unità, verrebbe naturalmente raggiunta, sulla base del previsto esodo.

In questo arco temporale l'organico di riferimento a 20.000 verrebbe conseguito attraverso immissioni di personale:

- per un terzo tramite concorsi esterni;
- per due terzi composte da militari transitati nei ruoli civili, comprensive anche dei militari non più idonei al servizio.

L'evoluzione dello strumento militare conduce anche all'individuazione di particolari professionalità da reclutare esterno dicastero unitamente all'eventuale riqualificazione del personale militare transitato, peraltro già in possesso nella maggioranza dei casi di professionalità immediatamente impiegabili nei settori d'interesse (allegato "E"). In particolare si tratta di profili tecnici della massima importanza per assicurare l'operatività delle F.A. che spaziano a settori nuovi, di altissima specializzazione (biologi, chimici), ingegneri, i settori manutentivi vitali (poli manutentivi, arsenali) e logistica generale.

Per diminuire l'incidenza della spesa nell'immediato, si procederebbe adottando una politica favorevole alle richieste di mobilità e di part-time, contemperando le esigenze funzionali con le istanze del singolo.

6. TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Le modifiche legislative introdotte nel 2010 e 2011 in materia di trattamento di quiescenza (requisiti per l'accesso a pensione di vecchiaia e di anzianità e le decorrenze dei relativi trattamenti, introduzione del sistema contributivo per tutti) determinano profonde implicazioni sullo stato giuridico e sul trattamento di quiescenza del personale delle F.A..

Al fine di superare tale situazione e di tenere conto della specificità del Comparto Difesa e Sicurezza è stata già inserita nel Decreto "salva Italia" una apposita previsione normativa che rinvia ad un regolamento, da formalizzare entro giugno 2012, finalizzato ad armonizzare il regime previsto nei confronti del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco con quello generale di tutto il pubblico impiego, in termini di limiti di età e di requisiti contributivi per il collocamento in quiescenza a domanda.

Gli interventi di seguito operati per tutti i dipendenti pubblici (Allegato “F”):

- a. progressivo innalzamento dei limiti di età, in una prima fase attuato con la cosiddetta “finestra mobile” nei confronti del personale che alla data del 31/12/2010 non aveva maturato i prescritti requisiti di anzianità contributiva, poi consolidato con l’incremento di un anno dei vigenti limiti di età che sono ulteriormente incrementati di tre mesi, a partire dal 2013, per adeguare i predetti limiti alla speranza di vita;
- b. incremento a 42 anni del requisito contributivo richiesto ai lavoratori dipendenti per poter conseguire, a domanda, il diritto al trattamento di quiescenza in anticipo sui limiti di età,

determinano, qualora attuati post decreto di armonizzazione senza adeguati correttivi o un periodo transitorio, ripercussioni sul Comparto Difesa e Sicurezza e, segnatamente sulla Difesa interessata nel contingente da un processo di revisione dello strumento militare, da attuare in tempi contenuti.

Infatti, l’incremento dei limiti di età e dell’anzianità contributiva hanno effetti molto significativi per quanto attiene:

- il progressivo ed automatico invecchiamento dei ruoli, con evidenti riflessi negativi sulla funzionalità dello strumento militare;
- la difficoltà di promuovere interventi per agevolare l’esodo del personale prossimo al limite di età o con maggiore anzianità contributiva;
- la scarsa propensione del personale ad accedere al trattamento anticipato di quiescenza atteso che il requisito previsto per il pubblico impiego (da “armonizzare” per la Difesa) è “passato” dai 40 anni contributivi ai 42; a cui si aggiungono le penalizzazioni previste per disincentivare i pensionamenti anticipati. Non vanno peraltro sottaciuti gli effetti indotti dall’introduzione del metodo contributivo che di fatto riducono drasticamente il maturato economico della pensione tenendo conto del solo servizio effettivo (non essendo le supervalutazioni “coperte” da idonea contribuzione. Le vigenti disposizioni riconoscono, infatti, un incremento dell’anzianità contributiva, nel limite massimo di 5 anni, per i periodi di servizio prestato nei reparti operativi ovvero all’estero nell’ambito dei contingenti di pace. La valutazione di tale periodo ha effetto solo sui trattamenti pensionistici valutati sulla base del sistema retributivo, mentre perdono tutta la loro valenza con quello contributivo, non essendo prevista alcuna “copertura contributiva”);
- la paventata cancellazione dell’istituto dell’ausiliaria potrebbe determinare un progressivo allineamento dei limiti di età a quelli del pubblico impiego, per evitare

significative penalizzazioni sul trattamento pensionistico, attesa la valutazione dei relativi emolumenti con il sistema contributivo, in controtendenza con le esigenze funzionali delle F.A.

Pertanto, in sede di “armonizzazione”, si dovranno prevedere apposite disposizioni che consentano di regolare in modo graduale il sostanziale allineamento dei requisiti anagrafici e contributivi, tenendo conto delle esigenze operativo/funzionali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, della specificità del personale militare, della prioritaria esigenza di perseguire l’obiettivo strategico di revisione dello strumento militare, attuando una corretta ed ordinata gestione delle “eccedenze”.

A latere del provvedimento di armonizzazione resta tuttora irrisolta la problematica del mancato avvio della previdenza complementare, a fronte dell’introduzione del sistema contributivo per il calcolo del trattamento di pensione (1/1/1996) e della indennità di fine servizio (buonuscita – 1/1/2011).

Da una stima dei trattamenti pensionistici che saranno maturati nel prossimo futuro è emersa una consistente riduzione del trattamento di pensione, a seguito della progressiva entrata a regime del sistema contributivo, fino ad arrivare a circa il 50% di quanto maturato/percepito dal personale attualmente in servizio; tutto ciò senza che il personale abbia avuto la possibilità di accedere alla previdenza complementare, come invece già riconosciuto al personale del pubblico impiego. La questione, per il solo personale delle F.A., riguarda circa 120-150 mila unità riferite a tutto il personale assunto a partire dal 1/1/1996 o a quello che al 31/12/1995 vantava una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.

Peraltro, va evidenziato che le procedure atte a rendere effettiva la costituzione di uno o più fondi pensione all’interno del Comparto richiedono un arco temporale di almeno tre/quattro anni, difficilmente comprimibili.

Ipotizzando l’avvio e la conclusione delle procedure di concertazione previdenziale entro il 2012, l’effettiva possibilità per il personale militare di aderire al fondo pensione sarebbe possibile solo a partire, presumibilmente, dal 2015/2016 (buona parte del personale in servizio ha già superato il 50% della vita lavorativa avendo un’età media tra i 40 ed i 45 anni).

Per superare, ancorché in parte, tale situazione di stallo e permettere di versare da subito le proprie contribuzioni a carico di forme pensionistiche complementari, si dovrebbe avviare un provvedimento legislativo che consenta per il personale del Comparto di poter aderire, su base volontaria, ai fondi pensione chiusi già esistenti sul mercato (es. fondi Espero e Sirio).

Trattasi in buona sostanza di una ipotesi “ponte” d’urgenza che si pone come strumento transitorio in attesa che siano definite le procedure di concertazione (Allegati “G” e “H”).

7. ASPETTI ORGANIZZATIVI

a. Premessa

La contingente situazione induce ad una complessiva riflessione circa la validità dell’attuale assetto organizzativo delle F.A., a partire dall’area di vertice, ricercando l’ottimizzazione delle strutture organizzative attraverso integrali processi di razionalizzazione. L’evoluzione, già in atto da tempo, indica con evidenza che la Difesa e tutte le sue componenti evolvono verso una sempre più spinta integrazione interforze mediante la ricerca di tutte le possibili sinergie e razionalizzazioni allo scopo di accrescerne la funzionalità e potenziarne le capacità operative. Ciò, in riferimento alle risorse umane complessive disponibili, orienta in primo luogo verso l’omogeneizzazione ed integrazione delle strutture organizzative nel loro complesso al fine di razionalizzare e velocizzare anche i processi decisionali.

In tal senso, è stata rilevata la necessità di una analisi critica della configurazione:

- delle strutture organizzative nazionali (ponendo l’accento prioritariamente sull’organizzazione generale del Dicastero Difesa, degli SM e degli Alti Comandi di F.A.);
- delle strutture organizzative internazionali (introducendo concetti innovativi relativi all’impiego del personale all’estero, nonché all’estensiva applicazione delle previsioni della L. 183/2010);
- del comparto territoriale.

b. Strutture nazionali

Nell’attuale ordinamento amministrativo italiano, fermi restando gli aspetti giuridico-normativi specifici attinenti alle F.A., l’organizzazione generale del Ministero della Difesa è stata disciplinata già nell’ambito del D. Lgvo 300/99 ove è stata indicata la ripartizione del Dicastero in due Aree (T/O e T/A). Più nello specifico, l’area tecnico-amministrativa è stata nel recente passato oggetto di norme di riordino, volte a contrarre sia l’organico globale sia in particolare le posizioni organiche dirigenziali. Tale processo, ancora in itinere, si è sviluppato finora attraverso il DPR 3 agosto 2009, n.145 (e discendente D.M. 1 febbraio 2010) ed il DPR 15 dicembre 2010, n. 270 (e discendente D.M. 22 giugno 2011). Successivamente, la legge 14 settembre 2011, n. 148 (c.d. legge di stabilità), ha previsto un’ulteriore riduzione degli organici dirigenziali e non (in misura non inferiore al 10%), che sarà disciplinata con un nuovo D.P.R., in fase di finalizzazione. In tale contesto generale, caratterizzato da un panorama fluido in cui l’unico elemento costante è il “continuum

contrattivo”, si rende necessario:

- aggiornare le prerogative relative alla carica del Ca. SMD definita nel combinato disposto di cui alla L. 25/97 e al DPR 556/99 (confluiti nel Codice dell’Ordinamento Militare e nel T.U.O.M.) attribuendogli la responsabilità unica e i relativi strumenti di direzione, coordinamento e controllo oltre che sulle F.A. anche sulle attuali strutture dell’Area tecnico amministrativa, necessari all’esercizio delle attribuzioni a lui conferite;
- analizzare la coerenza dell’attuale assetto organizzativo del Ministero della Difesa con le esigenze funzionali delle Forze Armate, ciò in relazione allo snellimento delle consistenze organiche dello strumento militare nel suo complesso.

La soluzione organizzativa individuata, riportata in allegato “I”, prevede per il Ca. SMD l’acquisizione dell’esclusiva assunzione di responsabilità nell’individuazione delle priorità e nell’attuazione delle discendenti linee di programmazione, concentrando in un’unica figura di vertice sia l’attribuzione di comando/direzione dello strumento operativo sia le competenze esclusive dell’azione tecnico-amministrativa. Essa si configura quindi come il naturale completamento del processo avviato con la ristrutturazione dei vertici delle F.A. e dell’Amministrazione della Difesa e consentirà anche di:

- concentrare la figura di raccordo e riferimento strategico nei settori degli armamenti attraverso la razionalizzazione delle competenze del Direttore Nazionale Armamenti;
- realizzare un approccio unitario e sinergico agli aspetti tecnico-amministrativi della “risorsa umana”, tanto militare quanto civile, attraverso la figura del Direttore Nazionale Personale della Difesa;
- produrre ulteriori sinergie ed accorpamenti conseguenti la raggiunta unitarietà di funzioni in tutti i settori.

Per quanto attiene al dimensionamento delle strutture organizzative di vertice (SMD e SM di F.A.), si ritiene necessario enfatizzare una più spiccata capacità di assolvere univocamente, in area interforze, le responsabilità di pianificazione, predisposizione ed impiego dello strumento militare, lasciando in ambito *single service* quelle relative all’organizzazione ed all’approntamento di componente.

Pertanto, lo Stato Maggiore della Difesa, quale organo di *staff* del Capo di Stato Maggiore della Difesa, svolgerà un ruolo sempre più incisivo di pianificatore generale dello strumento militare nel suo complesso, con funzioni di indirizzo generale e supervisione diretta. L’attuale modello organizzativo dello SMD, basato su un’organizzazione per funzioni e strutturato in senso interforze, dovrà essere realizzato quale riferimento base, in chiave sinergica e non ridondante, per gli SM di F.A.. Ciò in relazione a sei macro aree

(personale/organizzazione, sicurezza, dottrina/addestramento/predisposizione delle forze, logistica/comunicazioni, affari generali, pianificazione/programmazione finanziaria), con il fine di concentrare funzioni omologhe degli SM di F.A. in elementi di organizzazione che sintetizzino lo standard organizzativo SMD, riducendo i livelli organizzativi e rendendo in tale modo i processi di funzionamento più rapidi.

Questa prima fase di razionalizzazione si svilupperà più compiutamente dando completo seguito alle previsioni di carattere generale, contemplate nell'art. 7 della L. 18 febbraio 1997, n. 25⁴, con il processo di unificazione definitiva *presso lo stato maggiore della Difesa delle attribuzioni e delle attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonché le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze*. Tale attività consentirà di eliminare ridondanze/sovrapposizioni ordinativo-organiche e conseguire economie di scala. Il completamento del processo di riordino delineato permetterà ulteriori margini di snellimento delle strutture base delle F.A., calibrandole secondo uno standard organizzativo basato su:

- uno Stato Maggiore, ridefinito nei principi generali in precedenza, come area di vertice;
- un Comando area Operativa, deputato all'addestramento/approntamento delle forze operative di F.A.;
- un Comando area Logistica, atto a consentire l'esecuzione delle attività derivanti da responsabilità di approntamento nei settori della logistica e del C4;
- un Comando area Formazione, deputato alla formazione e qualificazione di base del personale;
- una Direzione per l'impiego del personale (collocata fuori dallo SM di F.A.) con competenza sia sul personale militare che civile, per le necessarie sinergie;
- dedicati Organismi per peculiari responsabilità del singolo Ca.SM di F.A..

Il riordino avviato consentirà nuove dinamiche di interrelazioni nell'ambito delle strutture organizzativo-funzionali delle F.A., con articolazioni snellite nelle consistenze organiche e agili/dirette interrelazioni fra realtà interforze e di singola F.A.. In tale contesto, grazie all'ottimizzazione dei processi di informatizzazione/gestione banche dati, potranno essere realizzate ulteriori sinergie circa la profondità dell'organizzazione e lo staff dei Ca.SM di F.A..

c. Strutture internazionali

Nell'attuale delicato contesto, caratterizzato da una sostanziale e continua mutevolezza delle strutture organizzative, la funzione "impiego delle risorse umane" assurge ad elemento

⁴ Ora inserito nel D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell'Ordinamento Militare.

cardinale nell'ambito del più ampio settore del Personale. Di conseguenza, l'impiego del personale (in ambito interforze nazionale ed internazionale) dovrà essere più propriamente incentrato sulla creazione di relative specifiche "filiera" con lo sviluppo, sin dai gradi intermedi e nei vari settori, di "figure direttive/dirigenziali" atte a ricoprire, in successione, posizioni di continuo maggior rilievo, abbinando la crescita professionale all'assunzione di responsabilità crescenti e capitalizzando l'expertise di volta in volta acquisita/maturata.

Si modificherà altresì la percentuale relativa dei vari ruoli incrementando il peso degli Ufficiali sul totale delle posizioni all'estero e adottando, ogni qualvolta possibile, un mandato standard di quattro anni (dagli attuali tre anni). Tale processo, oltre a maggiore continuità, permetterà anche di conseguire già dal corrente esercizio finanziario consistenti risparmi finanziari stimabili, con l'attuale organizzazione, in circa 1/3 degli attuali valori. Parimenti dovrà essere perseguita una maggiore presenza nell'ambito delle varie Agenzie internazionali a valenza "strategica" per le potenziali ricadute a favore della Difesa e, in generale, del "Sistema Paese", laddove siano previste forme di impiego "contrattualizzate" con oneri a carico dell'Organismo internazionale (posti a "status internazionale" a mente della legge n. 1114/1962).

d. La componente territoriale

Il comparto territoriale delle F.A., nell'ottica di ogni possibile sinergia organizzativa, è stato oggetto di verifica volta a valutare l'opportunità di un riordino in termini *joint*. Tale studio inizialmente si è basato sul duplice intento di:

- sopprimere Comandi/Enti puramente territoriali di F.A.;
- assegnare tali funzioni a Comandi F.A. (del comparto formativo/addestrativo, logistico e operativo *non-deployable*), distribuiti geograficamente, per il loro svolgimento in un'ottica puramente interforze (Allegato "L").

I dovuti approfondimenti hanno evidenziato elementi significativi di seguito sintetizzati:

- tempistiche di realizzazione non brevi, in considerazione della specifica "realtà funzionale territoriale" realizzata dalle F.A. attraverso la costituzione di Comandi a connotazione di "supporto di piazza" per gli aspetti logistico-funzionali-amministrativi ad enti non dotati di autonomia, con competenze anche infrastrutturali, tale da rendere non immediata l'integrazione in ottica interforze;
- dubbi sull'effettivo costo-efficacia e delle economie globali risultanti.

Tali ulteriori verifiche hanno portato ad un'organizzazione *single service* capace di assicurare comunque significative economie di risorse umane (soppressione di circa 5.000 posizioni organiche complessive), razionalizzazione delle strutture organizzative (con

soppressione di Comandi/Enti), ridotto costo di realizzazione (dovuto soprattutto ad una minore invasività globale, nonché ad un minore impatto delle spese connesse con i trasferimenti del personale), basso rischio attuativo e tempi di attuazione relativamente contenuti, fornendo nel contempo adeguate garanzie sull'*output* prodotto.

8. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Oggi al militare, oltre ad un'eccellente preparazione tecnico-militare, è richiesto anche un livello professionale e culturale di assoluta eccellenza, con competenze che spaziano dalle capacità di comando a quelle negoziali e logistico-amministrative nella loro accezione più ampia.

Nel rispetto delle risorse disponibili, sarà avviata una revisione del sistema formativo con l'obiettivo di enfatizzare la formazione a carattere interforze e multinazionale, tecnica e manageriale, così da rispondere alle reali evoluzioni della difesa.

L'obiettivo lungo il quale si svilupperà tale articolato, anche con lo studio per la realizzazione, attraverso il concetto di "pooling", di un "Polo Universitario della Difesa" (allegato "M") è quello di: rendere il sistema formativo ancor più snello, flessibile e sostenibile, consentire di rispondere in modo ancor più efficace alle future sfide, incrementare sensibilmente la formazione multinazionale (c.d. ERASMUS MILITARE), customizzare i percorsi formativi e la loro durata in base alle reali esigenze operative delle F.A., realizzare maggiori sinergie tra il mondo militare e quello universitario su base di paritetica reciprocità, razionalizzarne i relativi costi.

Tale soluzione consentirà, peraltro, di omologare la formazione militare anche in ambito internazionale, dove le Università nazionali della Difesa rappresentano concrete dimostrazioni delle sinergie esistenti tra mondo militare e mondo accademico (allegato "N").

– La riduzione dei reclutamenti comporterà la chiusura di molteplici enti di FA.

A seguito della graduale contrazione dei futuri reclutamenti dei VFP1 (a regime circa il 45% degli attuali volumi), saranno perseguite razionalizzazioni nello specifico settore attraverso il concetto di "lead service" per la formazione di base.

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI LEGISLATURA

Doc. XXXVI-bis
n. 4

RELAZIONE

SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROVVEDIMENTI
DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FORZE ARMATE

(Anno 2011)

*(Articolo 12, comma 2, del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)*

Presentata dal Ministro della difesa

(DI PAOLA)

Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 2012

Allegato alla let. n. 8/500366

RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI
SOPPRESSIONE E RIORGANIZZAZIONE CONCERNENTI LA RIFORMA
STRUTTURALE DELLE FORZE ARMATE

1. PREMESSA

Il presente documento è redatto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel quale è confluito, per riassetto normativo, l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 (norme per la riforma strutturale delle Forze armate). La disposizione prevede una relazione annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione dello strumento militare.

Tale processo di riordino strutturale si propone sostanzialmente di:

- ottimizzare tutte le componenti delle Forze Armate attraverso una razionalizzazione di tutto il dispositivo, in special modo di quella parte dello strumento non *combat* in senso stretto, attraverso il contenimento dei costi di attuazione e l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili, al fine di conseguire un recupero di risorse a vantaggio delle componenti operative;
- unificare a livello interforze tutte le funzioni riconducibili a fattori comuni tra le Forze Armate, attraverso l'eliminazione di sovrapposizioni funzionali e la soppressione di elementi di organizzazione che antieconomici.

Si tratta, in particolare, di provvedimenti di soppressione, accorpamento e riorganizzazione dello strumento difensivo, la cui attuazione è finalizzata al conseguimento di soluzioni idonee ad assicurare un migliore rapporto costo/efficacia, soprattutto con l'eliminazione di componenti che non risultino più sostenibili in termini di priorità.

2. STATO DI AVANZAMENTO DEL PROCESSO DI RIORDINO.

I provvedimenti di riordino adottati nell'anno 2011 hanno riguardato varie componenti operative, logistiche, della formazione e territoriali dell'Esercito e dell'Aeronautica, realizzando un'ulteriore generale contrazione dello strumento militare.

Il quadro complessivo di tali interventi risulta dall'emanazione di atti ordinativi dei competenti Capi di stato maggiore di Forza armata, alcuni dei quali previa approvazione del Vertice politico della Difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della Difesa.

In dettaglio, nelle annesse schede "A" e "B" sono riportati, rispettivamente, i provvedimenti già adottati o in fase di attuazione, nonché quelli di prevista futura finalizzazione.

3. CONCLUSIONI

Il processo di riordino dello strumento militare, da ultimo delineato dal decreto legislativo n. 253 del 2005 (modifiche e integrazioni del decreto legislativo n. 464 del 1997), è oggetto al momento di nuove ipotesi riduttive, che saranno sottoposte alla valutazione politica quanto prima.

I provvedimenti dell'anno 2011 hanno riguardato soprattutto una nuova fase di adeguamento degli assetti delle FF.AA., in attuazione dell'articolo 10, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, in forza del quale potranno essere effettuati, a regime, ulteriori interventi strutturali ritenuti eventualmente necessari, in relazione all'evoluzione delle esigenze di difesa e sicurezza.

L'assetto dello strumento militare delineato con il riordino fin qui effettuato, infatti, deve considerarsi come un processo continuativo che richiede costanti verifiche di sostenibilità rispetto alle risorse disponibili, anche in relazione alla sua contestuale rispondenza agli impegni internazionali da assolvere.

E' intendimento del Dicastero e del Governo informare tempestivamente il Parlamento, quale sede istituzionale di riferimento per le decisioni che riguardano la difesa e sicurezza nazionale, sugli sviluppi che potranno derivarne per le Forze armate e il Paese.

SCHEDA "A"

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ATTUATI NEL CORSO DEL 2011

ESERCITO

PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE

ENTE	NOTE
Comando di Gruppo, 2 ^a e 3 ^a batteria artiglieria c/a e reparto alla sede del 5° rgt. artiglieria c/a (RAVENNA)	Provvedimento attuato nell'ambito del progetto di riorganizzazione dell'artiglieria c/a. Esigenza di F.A. non prevista dal D.Lgs. 464 del 97 e successive modifiche e integrazioni.
2 ^a e 3 ^a batteria artiglieria c/a del 4° rgt. artiglieria c/a (CREMONA)	Provvedimento attuato nell'ambito del progetto della riorganizzazione dell'artiglieria c/a, già contemplato nella relazione illustrativa del D.Lgs 253 del 2005 (riconfigurazione e ridislocazione in Mantova nel corso del biennio 2007-2008) e procrastinato in funzione dell'introduzione in servizio di nuovo sistema d'arma.

PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE:

ENTE	NOTE
4° rgt. artiglieria c/a	Il comando di gruppo si è riconfigurato e ridislocato da CREMONA a MANTOVA. Provvedimento attuato nell'ambito del progetto di riorganizzazione dell'artiglieria c/a, già contemplato nella relazione illustrativa del D.Lgs 253 del 2005 per il biennio 2007-2008 e procrastinato in funzione dell'introduzione in servizio di nuovo sistema d'arma.
Comando Militare della Capitale	Ha assunto responsabilità e compiti nel settore territoriale per l'intera Forza Armata. Gli organi dipendenti sono assegnati secondo giurisdizione territoriale e dipendenze definite dagli ordinamenti di Forza Armata.
Comando Militare Esercito Piemonte - Torino	Ha assunto responsabilità e compiti di Comando interregionale per il territorio Nord-Ovest. Gli organi dipendenti sono assegnati secondo giurisdizione territoriale e dipendenze definite dagli ordinamenti di Forza Armata.
Comando Militare Esercito Veneto - Padova	Ha assunto responsabilità e compiti di Comando interregionale per il territorio Nord-Est. Gli organi dipendenti sono assegnati secondo giurisdizione territoriale e dipendenze definite dagli ordinamenti di Forza Armata.
Comando Militare Esercito Toscana - Firenze	Ha assunto responsabilità e compiti di Comando interregionale per il territorio Centro. Gli organi dipendenti sono assegnati secondo giurisdizione territoriale e dipendenze definite dagli ordinamenti di Forza Armata.
Comando Militare Autonomo Sicilia - Palermo	Ha assunto responsabilità e compiti di Comando interregionale per il territorio Sud. Gli organi dipendenti sono assegnati secondo giurisdizione territoriale e dipendenze definite dagli ordinamenti di Forza Armata.
Rgt. di sostegno materiali speciali (MONTORIO VERONESE)	Riconfigurato in seguito al trasferimento del Reparto Mantenimento di Montichiari (BS).
31° Rgt. carri	Riconfigurato e ridislocato da ALTAMURA a LECCE in modo da ricondurre presso un unico sito la sperimentazione della digitalizzazione svolta dalla Scuola di Cavalleria in Lecce. L'attuazione del provvedimento sarà completata nel corso del 2012.
Reparto Materiali Aviazione Esercito (AVES) - ROMA 1° rgt. sostegno AVES "Idra"	Sono transitati dalla dipendenza del Dipartimento Trasporti e Materiali del Comando Logistico alle dipendenze del Comando AVES.

(BRACCIANO) 2° rgt. sostegno AVES "Orione" (BOLOGNA) 3° rgt. sostegno AVES "Aquila" (ORIO AL SERIO) 4° rgt. sostegno AVES "Scorpione" (VITERBO)	
Rgt. "Nizza Cavalleria" (PINEROLO)	Avviata la riconfigurazione del reggimento. Nel 2011 è stata attuata la 1 ^a fase con la costituzione del Comando Gruppo Squadroni ed il potenziamento dei due squadroni esistenti (da due a tre plotoni).

AERONAUTICA

PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE

ENTE	NOTE
Teleposto A.M. Meteo di Dobbiaco (TN)	Remotizzazione presso il locale Distaccamento Aeroportuale. Esigenza di F.A. non prevista dal D.Lgs. 464 del 1997 e successive modificazioni.

PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE:

ENTE	NOTE
2° Stormo di Rivolto (UD), 4° Stormo di Grosseto, 6° Stormo di Ghedi (BS), 9° Stormo di Grazzanise (CE), 36° Stormo di Gioia del Colle (BA), 37° Stormo di Trapani, 41° Stormo di Sigonella (SR) e 51° Stormo di Istrana (TV).	Riconfigurazione degli stormi in seguito alla soppressione delle relative "squadriglie di collegamento".
Reperto Supporto Servizi Generali di Poggio Renatico	Riconfigurato in seguito alla soppressione del Centro Operativo Forze Aeree (DM 30 Novembre 2010).
Scuola Marescialli AM	Ha cambiato denominazione in Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo, per tener conto delle attribuzioni di Comando già assegnate.
Scuola di Lingue Estere	Riconfigurata in seguito alla soppressione della Scuola Perfezionamento Sottufficiali AM di Loreto (DM 30 Novembre 2010).

CARABINIERI

PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE

ENTE	NOTE
Nucleo CC PM presso il Distaccamento del Comando Logistico di Proiezione dell'Esercito di Treviso	In seguito alla soppressione del Comando Logistico in sede.
Nucleo CC PM presso il Distaccamento del Comando Genio dell'Esercito di Udine	In seguito alla soppressione del Comando Genio in sede.
Nucleo CC PM presso il Distaccamento del Comando Artiglieria dell'Esercito di Portogruaro (VE)	In seguito alla soppressione del Comando Artiglieria in sede.

SCHEDA "B"

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI DI FUTURA ATTUAZIONE

ESERCITO

PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE

ENTE	NOTE
Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito	Provvedimento già previsto dalla Tab. A annessa al decreto legislativo n. 464 del 1997, introdotta dal decreto legislativo n. 253 del 2005, e da adottare con decreto del Ministro della difesa. Sono state avviate le azioni propedeutiche di dismissione, da realizzarsi con l'unificazione gestionale a livello interforze, in corso di definizione, del complesso infrastrutturale delle Forze Armate.
57° battaglione addestramento volontari "Abruzzi" (SULMONA)	La relazione illustrativa del D.Lgs 253 del 2005 ne contemplava la riorganizzazione e riconfigurazione in sistema con il 123° rgt. "Chieti" in CHIETI nell'anno 2005. Il provvedimento era stato sospeso a seguito del sisma in Abruzzo.
123° RAV "Chieti"	Per esigenze connesse al <i>trend</i> dei reclutamenti e alle capacità addestrative/ricettive del settore formazione volontari E.I., il provvedimento di soppressione verrà attuato entro il 2012.

PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE:

ENTE	NOTE
7° rgt. b.	Si riconfigura e ridisloca da BARI ad ALTAMURA, in modo da transitare da un'infrastruttura di non conveniente ristrutturazione a un'altra maggiormente idonea a sviluppare il programma "Forza NEC", cui il rgt. sarà interessato. Provvedimento programmato che verrà attuato entro il 2012.

AERONAUTICA

PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE

ENTE	NOTE
11° Reparto manutenzioni veicoli A.M. di SIGONELLA (CT)	Provvedimento da adottare con decreto del Ministro della difesa, già programmato per il 2010 (Tab. A del D.Lgs. 464 del 1997, introdotta dal D.Lgs. 253 del 2005), è stato differito per consentire taluni interventi tecnici sul velivolo BR 1150 Atlantic, allo stato non eseguibili in <i>outsourcing</i> .
2° Gruppo manutenzione veicoli A.M. di FORLÌ	Provvedimento da adottare con decreto del Ministro della difesa, già programmato per il 2010 (Tab. A del D.Lgs. 464 del 1997, introdotta dal D.Lgs. 253 del 2005), è stato differito a data da definire, per un riesame dell'intero settore manutentivo, volto alla valorizzazione delle nicchie tecnologiche d'eccellenza da conservare.
Distaccamento Aeroportuale di ELMAS.	Provvedimento, già contemplato nella relazione illustrativa del D.Lgs. 253 del 2005, che è di prevista attuazione a "termine vita sistema d'arma" ancora in servizio.
Distaccamento Aeroportuale di BRINDISI.	Provvedimento, già contemplato nella relazione illustrativa del D.Lgs. 253 del 2005, che è di prevista attuazione a "termine esigenze internazionali" ancora atto (supporto ONU).

PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE

ENTE	NOTE
32° Gruppo Radar AM di OTRANTO e 34° Gruppo Radar AM di SIRACUSA	Provvedimenti programmati per il 2012, da finalizzare compatibilmente con le risorse per il reimpiego del personale.

Ultimi dossier del Servizio Studi

346	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3184 “Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” - Sintesi del contenuto con le modifiche del maxiemendamento 1.900 del Governo - Ed. provvisoria
347/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3249 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” Le novelle
347/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3249 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"
348	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3257 “Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali”
349	Dossier	Documento di economia e finanza 2012 - Aspetti di interesse per la 7 ^a Commissione - Edizione provvisoria
350	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3184-B “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” - Le modifiche della Camera dei deputati
351	Dossier	Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo base della Commissione affari costituzionali del Senato
352	Dossier	Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo base della Commissione affari costituzionali del Senato - Elementi di diritto comparato
353	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3255 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni
354	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3162-A “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata”

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".